

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE ANCONA

RICORRONO I SIG.RI GIOVANNI MARUCCI
(C.F.MRCGNN66D17H769U), TRIKI ABDERRAZAK
(C.F.FBDRTRK56H16H769V), KHEMAKEM AOVATER
(C.F.VTRKMK66H08H407J), ALBERTINI DOMENICO
(C.F.LBRDNC39H03A335X), IOLE PULCINI (C.F.PLCLIO39A65H769U),
TATIANA BRUNI (C.F.BRNTTN63C57H769X), GHEZZI SIMONE
(C.F.GHZSMN95B01A271C), BURATTINI LUCIANA
(C.F.BRRLCN28A56H769J), NIJARI NOVRA (C.F.NJRNVR63R46H769R),
LAAZAAZIA SAID (C.F.LZZSDA60L29Z330Z), LAAZAAZIA KARIM
(C.F.LZZHKM92A16H769I), CINCIRIPINI KATIUSCIA
(C.F.CNCKSC76A69H769T), PILOTTO GABRIELLA
(C.F.PLTGRL48R49B745I), CINCIRIPINI DANIELA
(C.F.CNCDNL79P54Z103C), MOHAMED CMAFER
(C.F.CMFMMD60C26Z330G), CHAID WANIBA
(C.F.WNBCHD76L02Z330V), ISUFI YLLI (C.F.SFIYLL63L17Z100L), ISUFI
MIRELA (C.F.SFIMRL79T63Z100Q), LELII MARIAIDA
(C.F.LLEM RD59P58H769R), ROSSI MARINO (C.F.RSSMRN54H08H769T),
LARCHER GIULIANA (C.F.LRCGLN43E64H769G), BRANDIMARTE
FILIPPO (C.F.BRNFP81E02H769P), VESPASIANI VALERIA
(C.F.VSPVLR75E60H769G), TUCCI MASSIMILIANO
(C.F.TCCMSM69P20F839F), ESPOSITO MARIA (C.F.SPSMRA73C44F839P),
TUCCI ANTONIO (C.F.TCCNTN84R04F839T), TUCCI ROBERTO
(C.F.TCCRRT95R17F839J), TUCCI LUISA (C.F.TCCLSU97U66F839O),
TUCCI OLIMPIA (C.F.TCCLMP01E63F839H), LECZFALVI PAULA
(C.F.LCZPLA86H60F839P), PIZIOLI GIUSEPPE (C.F.PZLGPP51S30A044W),
GABRIELLI SIMONA (C.F.GBRSMN74L46H769M), SCIPIONI ANGELA
(C.F.SCPNGL65B43H769I), GIGANTE SAMIRA
(C.F.GGNSMR95B62H769A), MORA ALESSANDRA (C.F.
MROLSN67P52H769M), PEPPINO GIORGINI (C.F. GRGPPN53L21H769V),
ROBERTO NOVELLI (CF NVLRRT60T18H769W), FARELLA MARINICO
(C.F. FRLMNC66B21D643Q), LAURA TALANGA
(C.F.TLNLRA64R64H769B), ANGELA D'ANGELO (CF.
DNGNGL56R56G005L), E LAURA CIABATTONI (CF
CBTLRA76L49H769M), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente

– giusta procura in calce al presente atto – **dall'avv. Oreste AGOSTO** (C.F. GSTRST61S15F230V) e **dall'avv. Stefania MARCHESE** (CF MRCSFN62M70H703C), con i quali elettivamente domiciliano presso la Segretaria del Tar delle Marche, (per comunicazioni: telefax 089-6307490, e-mail avv.agostodelgrosso@pec.giuffre.it; avvstefaniamarchese@pec.it),
contro il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed altri,

avverso e per l'annullamento :

- a. Comunicato Ministeriale del 26.09.2006, pubblicato al n. 131 del B.U.I.G n. 10 del 31.10.2006 “conversione in stoccaggio di giacimenti in fase di avanzata coltivazione. Comunicazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 27 marzo 2001 nella parte relativa al giacimento di San Benedetto inviato dal MISE al Gruppo di Lavoro del CTR Ancona e da questi acquisito .
- b. Decreto n. 166, emesso dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in data 19.06.2014 e pubblicato per estratto in G.U. in data 5.07.2014, con il quale viene decretata la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla GAS PLUS STORAGE Srl, con sede legale in Milano, Viale Enrico Forlanini, n. 17, relativo al progetto di Stoccaggio di gas naturale in strato da denominarsi “San Benedetto Stoccaggio” (consistente nella realizzazione di una centrale di stoccaggio e trattamento gas, realizzazione di nuovi pozzi e metanodotto di collegamento), localizzato interamente nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) con prescrizioni.
- c. Parere positivo con prescrizioni n. 1125, del 14.12.2012, della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S..
- d. Parere positivo con prescrizione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo espresso con nota DG/PBAAC/34.19.04.916/2012 del 14.01.2013.
- e. Parere espresso dalla Regione Marche con decreto della Posizione Funzioni VAA n. 20/VAA della Regione Marche del 18.03.2013.

- f. Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale Via e Vas n. 1205, del 19.04.2013, che ha ritenuto compatibili le prescrizioni del summenzionato parere della Regione Marche con il quadro prescrittivo del proprio precedente parere n. 1125 del 14.12.2012.
- g. Relazione finale della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientali VIA e VAS concernente "l'aggiornamento delle prescrizioni afferenti al monitoraggio microsismico, geodetico e termodinamico per le attività di stoccaggio di gas in strutture geologiche profonde" approvata dalla Commissione medesima nell'Assemblea Plenaria del 13.12.2013.
- h. Determinazione del COMITATO TECNICO REGIONALE DI PREVENZIONE INCENDI DI ANCONA (CTR) espresso nel verbale della riunione del 18 dicembre 2012 del Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di Ancona avente ad oggetto "Stabilimento Gas Plus Storage srl Località S.S. Annunziata – San Benedetto del Tronto (AP) rapporto di sicurezza preliminare – stoccaggio gas naturale in strato da denominarsi San Benedetto Stoccaggio "con il quale è stata ritenuta conclusa con parere favorevole l'istruttoria di valutazione del Rapporto di Sicurezza Preliminare ai fini del rilascio del Nulla Osta di Fattibilità dello stoccaggio gas naturale in strato da denominarsi San Benedetto Stoccaggio" e dell'allegata relazione del 27 novembre 2012 redatta dal Gruppo di Lavoro, del parere favorevole dell'U.N.M.I.G. così come dai verbali del 17.10.2012 e del 15.11.2012, pure allegati al verbale della richiamata riunione.
- i. Nota del 08.09.2010 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali avente ad oggetto procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 152/2006 come modificato dal D.lgs 4/200 progetto da svolgersi nell'ambito della concessione di stoccaggio Gas San Benedetto Stoccaggio proponente Gas Plus Storage srl, comunicazione esiti della verifica nella parte in cui dichiara completate

positivamente le verifiche preliminari di competenza dell'istanza di VIA in questione.

- j. Nota del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali DVA 2012 -0002915 del 08.02.2012 laddove ha concesso la sospensione del procedimento per 45 giorni per consentire alla proponente la presentazione della documentazione mancante.
- k. Parere dell'ARPAM Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno del 11.10.2011 prot. n. 40104, nella parte in cui afferma che il SIA presentato è adeguato, il contributo all'inquinamento scarsamente significativo e ritiene conforme alla normativa la documentazione presentata in materia di inquinamento acustico.
- l. Provvedimento non conosciuto con il quale il MISE ha riconosciuto l'idoneità tecnica del giacimento di San Benedetto del Tronto ad essere riconvertito in stoccaggio, con riserva di motivi aggiunti;
- m. Di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

DATI DI FATTO.

I ricorrenti sono cittadini residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP), molti dei quali abitanti in prossimità della Centrale di stoccaggio di gas denominata "San Benedetto stoccaggio", consistente nella realizzazione di una centrale di stoccaggio e trattamento gas, realizzazione di nuovi pozzi e metanodotto di collegamento.

In concreto, l'incredibile progetto – allo stato l'unico, a quanto risulta, in un comprensorio di circa 90.000 persone - sottoposto a VIA e la cui compatibilità ambientale è stata decretata con l'impugnato provvedimento del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, consiste, fra l'altro, in un enorme serbatoio sotterraneo in roccia, che interessa gran parte del sottosuolo di una città a forte vocazione turistica e densamente abitata (1869 abitanti per km²): San Benedetto del Tronto.

I ricorrenti, pertanto, hanno interesse ad impugnare il detto provvedimento ministeriale, in uno a tutti gli atti del procedimento, in quanto l'ipotizzato intervento è gravemente lesivo per l'ambiente, la salute, la qualità della vita di tutti

i cittadini e il futuro economico e sociale dell'intero comprensorio turistico.

La centrale, invero, sorgerebbe a circa 250 metri da un quartiere di San Benedetto del Tronto, densamente popolato, dove sono presenti scuole, asilo nido e in contiguità con l'autostrada A14, dove transitano milioni di veicoli all'anno.

Le problematiche ambientali sono ancor più gravi ove si consideri la situazione dell'area a forte rischio esondazione, la situazione geologico- strutturale del sottosuolo, il rischio sismico, la subsidenza e l'inquinamento della matrice aria che è giunta a livelli non più accettabili.

Con appositi studi e perizie, si dimostrerà l'incompatibilità ambientale del sito di San Benedetto del Tronto per il previsto progetto di stoccaggio di gas naturale e relative opere.

In breve sintesi si evidenziano i seguenti fatti.

Il sito in esame è ubicato nel territorio di San Benedetto del Tronto, la centrale di trattamento e compressione è situata nel quartiere "Agraria", pochi metri ad Ovest dell'Autostrada A14, in posizione contigua al terrapieno autostradale.

Il progetto prevede l'utilizzo di un giacimento di gas naturale, ormai esausto, come "serbatoio" finalizzato all'accumulo di gas durante la stagione estiva e al successivo riutilizzo durante la stagione invernale.

L'opera da realizzare prevede la perforazione di 6 pozzi in area cluster, la creazione di una centrale di stoccaggio provvista di un'unità di compressione del gas naturale proveniente dalla rete nazionale ("Snam Rete Gas"), un'unità di trattamento per rendere il gas estratto dai pozzi conforme alla specifica di vendita e la costruzione di un gasdotto di collegamento tra la centrale e il metanodotto "Snam Rete Gas".

In data 4.08.2010 la Soc. Gas Plus Storage s.r.l. depositava presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) l'istanza di V.I.A. – Valutazione di Impatto Ambientale - relativa alla realizzazione del prefato stoccaggio di gas naturale in giacimento da denominarsi "San Benedetto stoccaggio".

Con la nota prot. 0751248 del 9.12.2010 il Dirigente della Posizione di Funzione Variazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche chiedeva un'integrazione della documentazione prodotta dalla soc. Gas Plus Storage in quanto carente dal punto di vista geologico, di emissioni sonore, dello smaltimento dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera.

In data 21.12.2010, con nota protocollo CTVA-2010-0004474, il MATTM chiedeva alla Gas Plus Storage un'ulteriore integrazione al progetto in merito alla

sicurezza dell'impianto, agli aspetti relativi alla progettazione, agli aspetti geologici, agli aspetti relativi al rumore, agli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti, agli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, agli aspetti relativi agli impatti sulle risorse idriche e sulle aree protette, alla documentazione grafica, al monitoraggio ambientale e alla progettazione della SIA riguardante la condotta.

In data 31.01.2011, con nota prot. DVA-2011-0001939, il MATTM chiedeva alla soc. Gas Plus Storage s.r.l. *“chiarimenti ed integrazioni alla documentazione di V.I.A. già prodotta, da fornire entro 60 giorni naturali e consecutivi che decorrono dalla data di protocollo della richiesta di questa Amministrazione anticipata via fax”*.

In seguito, con nota Prot. 3/MI/CT/MV/nc del 21.03.2011, la soc. Gas Plus Storage s.r.l. chiede al MATTM una proroga di *“ulteriori 120 giorni”*.

Il MATTM con la nota protocollo DVA-2011-0008595 del 08.04.2011 dapprima concedeva 60 giorni, facendo riferimento all'art. 25 comma 3 del D.Lgs. 152/2006; successivamente con la nota protocollo DVA-2011-0013069 DEL 31.05.2011 stranamente autorizzava i 120 giorni richiesti, con scadenza improrogabile a partire dalla data di ricevimento via fax della nota DVA-2011-0008595 del 8.04.2011.

La società depositava la documentazione integrativa richiesta dal MATTM in data 4.08.2011.

Da quanto emerge dalla nota del MATTM, prot. DVA-2012-0002915 del 8.02.2012, in seguito ad una serie di contatti intercorsi con la soc. Gas Plus Storage s.r.l., il Ministero prendeva atto che la redazione del *“Rapporto Preliminare di Sicurezza”* da presentare al Comitato Tecnico Regionale al fine dell'ottenimento del Nulla Osta Preliminare di Fattibilità (NOF) sarebbe stato completato solo nel mese di febbraio e, conseguentemente depositato presso il CTR e presso i medesimi Uffici ove era già depositata la documentazione V.I.A. ai fini della consultazione del pubblico.

Ci si domanda come sia stato possibile che il proponente non abbia ottemperato ai suoi obblighi presentando in tempo congruo la documentazione riguardante la sicurezza dell'impianto, ovvero il Rapporto di Sicurezza Preliminare, in base al D.Lgs 334/1999 - che regola tutti gli impianti ad *“Alto rischio incidenti rilevanti”* - da dover ottenere addirittura una sospensione del procedimento, per 45 giorni concesso dal MATTM con la nota protocollo DVA-2012 -0002915 del 08.02.2012.

In realtà i cittadini credono che questa mancanza sia dovuta al fatto che, probabilmente, il proponente voleva bypassare questo punto, (viste anche le

mancanze, le omissioni, le negligenze contenute nel progetto di V.I.A. ben documentati in due esposti alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno) e visto anche la mancanza - pressoché totale - sia delle informazioni, sia della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, in base alla Convenzione di Aarhus, Decisione del Consiglio d'Europa 2005/370/CE.

In tale circostanza, il MATTM ravvisava un'ulteriore carenza progettuale afferente al "Rapporto Preliminare di Sicurezza" (documento richiesto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 334/99, c.d. Direttiva Seveso). Il Ministero, quindi, rivolgeva alla soc. Gas Plus Storage s.r.l. una seconda richiesta di integrazione, concedendo alla stessa un'ulteriore proroga di 45 giorni per la produzione della documentazione mancante.

Si precisa che il Rapporto Preliminare di Sicurezza è documento indispensabile per consentire un'adeguata valutazione in ambito V.I.A. delle problematiche relative alla sicurezza e dei relativi esiti della consultazione.

Tale documentazione veniva fornita dalla società agli Enti competenti solo in data 5.04.2012.

Inaspettatamente, in data 14.12.2012 la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS esprime parere con esito favorevole con prescrizioni n. 1125 e in data 18.03.2013 il Dirigente della P.F. valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche emana il parere Regionale n. 20/VAA con esito favorevole con ben 37 prescrizioni, oltre alle raccomandazioni di rito.

L'esito favorevole dei suddetti pareri non si spiega in ragione delle numerose criticità attinenti alle caratteristiche idro-geologiche e la specificità del sito prescelto per l'ubicazione della centrale, all'inquinamento delle falde acquifere, al rischio esondazione, al rischio di incidenti rilevanti (direttiva "Seveso") e pericolo incendi, scoppi ed esplosioni - Jet Fire, e Flash Fire - (evento completamente escluso dal proponente nel RPS) dovuti alla probabile migrazione del gas in superficie, alla valutazione dei fattori inquinanti, nonché al mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza.

Le tematiche e le criticità sopra elencate sono state confermate, approfondite ed analizzate nello "*Studio tecnico scientifico di supporto al processo di V.I.A. relativo alla realizzazione di un impianto di stoccaggio gas naturale in località Agraria*", svolto dalla ditta "Terre.it s.r.l." - spin-off dell'Università di Camerino a seguito di incarico affidato dall'Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto con determina dirigenziale n. 1618 del 9.12.2011 -.

I provvedimenti impugnati sono assolutamente illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 23, 24 e 26 DEL D.LGVO N. 152/2006). INCOMPETENZA.

L'art. 26 del d.lgs n. 152/2006 prevede al secondo comma che **“L'inutile decorso dei termini previsti dal presente articolo** ovvero dall'articolo 24» e all'ultimo periodo, le parole «e del principio della fissazione di un termine del procedimento, **implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri,** che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e dei principi richiamati all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto”.

Il primo comma del citato art. 26 prevede una tassativa scansione procedimentale: “Salvo quanto previsto dall'articolo 24, l'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui e' necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente”.

E' evidente che essendo scaduti i termini previsti dal citato primo comma, il Ministro dell'Ambiente non aveva più competenza a decidere, essendo il potere previsto dal citato art. 26, comma 2, in capo all'organo collegiale, il Consiglio dei Ministri.

E' evidente la radicale illegittimità del decreto del Ministro, per incompetenza e per violazione dell'art. 26, comma 2, d.lgs n. 152/2006.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 23, 24 e 26 DEL D.LGVO N. 152/2006). INCOMPETENZA.- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

La commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale- VIA e Vas, nel procedimento in esame ha espresso il parere in composizione non plenaria, atteso che sono assenti alla relativa seduta del 19.4.2013, **ben 10 componenti.**

E' evidente che trattandosi di collegio perfetto, l'assenza dei 10 componenti rende illegittimo il parere.

III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 23, 24 e 26 DEL D.LGVO N. 152/2006). INCOMPETENZA.- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Del pari illegittimo è il parere del gruppo di lavoro per il monitoraggio geodetico, termodinamico e della micro sismicità negli stoccaggi di gas, nella seduta Plenaria del 13.12.2013.

addirittura risultano assenti **ben 13 componenti la seduta Plenaria, con radicale illegittimità dell'atto.**

IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 23, 24 e 26 DEL D.LGVO N. 152/2006) - INCOMPETENZA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO!

Il D.M. 27.3.2001, riguardante i criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase di avanzata di coltivazione, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 164/2000, prevede tassativi presupposti e tassativa scansione procedimentale per l'attribuzione dei concessioni di stoccaggio relative a giacimenti in coltivazione.

Nel caso di specie, è rilevante evidenziare che il presupposto fondamentale tecnico di idoneità è **“la porosità dell'ordine o superiore al 20% e permeabilità dell'ordine o superiore a 20 md”, tale limite è evidentemente non rispettato.**

Sull'inesistenza e sulle implicazioni di tale presupposto si dirà in seguito.

E' bene anche evidenziare che anche sotto il profilo procedimentale, il detto decreto ministeriale del 2001 è stato violato.

Invero, l'art. 2 del DM 27.3.2001 prevede che già nel 2001 entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto i titolari di concessione di coltivazione avrebbero dovuto attivarsi per verificare l'idoneità del giacimento ad essere suscettibile per l'attività di stoccaggio.

Il procedimento poi si sarebbe dovuto sviluppare come previsto tassativamente del citato art. 2.

Dagli atti conosciuti non risulta che nel 2001 la società abbia espletato tale procedimento.

Nel provvedimento impugnato si fa invero riferimento ad una istanza dell'anno 2007, tardiva e quindi doveva essere dichiarata irricevibile, così come prescrive il richiamato art. 2.

Si formula espressa riserva di motivi aggiunti all'esito della conoscenza della documentazione presso il competente ministero.

**V- VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COMMA 9-BIS DEL D.LGVO 152/2006 –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO -
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE E DI
INFORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE.**

Come evidenziato in fatto, con nota del 19.09.2011, prot. n. DVA 2011-0023411, la Direzione Generale per le Valutazioni del Ministero dell'Ambiente, nel trasmettere al Presidente della Commissione Tecnica la documentazione integrativa pervenuta, aveva a richiedere se le informazioni aggiuntive fornite fossero di natura tale da richiedere alla Società proponente di provvedere al deposito della documentazione integrativa presso i competenti Uffici e, contestualmente alla pubblicazione di avvisi a mezzo stampa.

Non si conosce l'esito della richiesta, ma nella nota del Ministero dell'Ambiente del 08.02.2012, DVA -2012_002915, si legge: *“considerato che codesta Società ha inoltrato in data 04.08.2011, a seguito della richiesta della scrivente di cui alla nota DVA 2011 -0023422 del 19.09.2011 della documentazione integrativa da cui si desume l'introduzione di alcune modifiche al progetto già a corredo dell'istanza di VIA, si evidenzia la necessità che contestualmente al deposito ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 334/99 del Rapporto Preliminare di Sicurezza codesta Società provveda al deposito di detta documentazione integrativa dandone evidenza nell'avviso pubblico”*. Da ciò che emerge, il Ministero riteneva la c.d. documentazione integrativa depositata, come modifica sostanziale al progetto e rilevante per il pubblico, tanto da richiedere la comunicazione della stessa nel nuovo avviso pubblico.

Tuttavia, nell'avviso pubblicato sia sul Sole 24 Ore che sul Corriere Adriatico non si rinviene alcun cenno al deposito della documentazione integrativa.

Non v'è chi non veda, pertanto, la patente violazione dell'art. 24 comma 9-bis, che prevede che l'Autorità competente, ove ritenga che le modifiche approvate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai

sensi dell'art. 23, comma 3, c, contestualmente, ne dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del comma 9 chiunque vi abbia interesse può prendere visione del progetto.

Nel caso di specie, dall'avviso pubblicato sul Sole 24 Ore e sul Corriere Adriatico, la società non ha ottemperato, con evidente vizio della pubblicazione, dell'intero procedimento e con conseguenziale lesione dei principi generali in materia di partecipazione e di informazione ambientale.

VI- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- VIOLAZIONE PEAR REGIONE MARCHE.

L'impianto in oggetto risulta incompatibile del PEAR della Regione Marche (Piano Energetico Ambientale Regionale).

La localizzazione dell'impianto è quindi difforme da tale piano regionale e pertanto illegittima.

Il Ministro ha quindi violato e disapplicato un piano di competenza della regione Marche.

Tale violazione inficia in radice il decreto di compatibilità ambientale.

VII- VIOLAZIONE DELL'ART. 17 DELLA L.R. MARCHE 7/2004 (ORA ART. 23 DELLA L.R. 4/2012 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE TRA ENTI – PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE-VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E SS. DELLA LEGGE 241/90 – CARENZA DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PREVENZIONE E PRECAUZIONE.

Così come disposto dall'art. 23 della L.R. 4/2012, la Giunta regionale, al fine di esprimere il parere di cui all'articolo 25, comma 2, del D.lgs. 152/2006, acquisisce le valutazioni delle Province, dei Comuni e degli Enti Parco interessati che devono pervenire entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali la Regione si pronuncia indipendentemente dalle valutazioni medesime. Nel

caso di modifiche sostanziali il termine è ridotto a trenta giorni dal ricevimento della richiesta. E' disposto altresì che, per il raggiungimento delle finalità suesposte, la Regione può promuovere consultazioni e istruttorie pubbliche con i soggetti interessati.

Orbene la Regione Marche, nel caso di specie, ha inteso costituire dei tavoli di lavoro ai quali, tuttavia, non ha chiamato a partecipare i Comuni interessati, nella specie il Comune di San Benedetto del Tronto ed il Comune di Montepandone. Entrambi i Comuni hanno inviato, quale contributo istruttorio, la Relazione Tecnica redatta dalla società Terre.it Spin-off della Università di Camerino, ma non hanno avuto conoscenza, e non hanno potuto così interloquire in ordine alle note presentate dalla Ditta proponente sotto le mentite spoglie di "Studio di Impatto Ambientale – Note richieste il 17.02.2012". Ne consegue la palese violazione del principio di leale collaborazione tra gli Enti, nonché la violazione dei diritti di partecipazione. E' appena il caso di sottolineare che la relazione tecnica predisposta sia per i toni, che per i contenuti, era stata redatta proprio nello spirito di leale collaborazione e di fattiva partecipazione, indicando le criticità che il progetto presenta. Evidente, anche sotto tale profilo, la violazione dei principi di partecipazione e di leale collaborazione fra Enti, nonché il difetto di istruttoria e la violazione del principio di precauzione e di prevenzione.

VIII- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- VIOLAZIONE ARTT. 1 E SS DELLA LEGGE N. 241/90.

Il Ministro non ha assolutamente considerato le osservazioni ed i pareri negativi espressi da tutte le amministrazioni, enti e associazioni, nonché singoli cittadini, coinvolti nel procedimento.

Il procedimento partecipativo (Convenzione di Aarhus) obbligatorio in materia ambientale si è risolto in una *mera fictio*.

La violazione dei principi partecipativi della legge 241/90 e dello stesso d.lgs n. 152/2006 è di clamorosa evidenza.

IX - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Risultano mancanti nel procedimento in esame, il parere dell'Autorità di Bacino, il parere per le emissioni in atmosfera, il parere idrico del Genio Civile, il quale si riserva di giudicare la congruità dell'impianto una volta conclusa la procedura rendendo influente, *de facto*, il suo parere.

Tale mancanza determina l'illegittimità del decreto impugnato.

Il parere del genio civile in ordine al rischio alluvione è a dir poco omissivo poiché nessuna delle prescrizioni offerte in prima istanza appare soddisfatta in sede progettuale, inoltre l'Ente risulta assente per gran parte della procedura di VIA.

X - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DEI PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE D.LGS N. 152/2006.

Manca nel procedimento in esame l'indagine 3D da allegare al progetto al fine di conoscere dettagliatamente il giacimento in questione e verificarne le criticità strutturali, in particolare, la situazione geologica del sottosuolo che, alla luce di pubblicazioni scientifiche, dati oggettivi, esperienza diretta in tutto il mondo, deve essere perfettamente conosciuta.

Nonostante sia stato inserito fra gli intendimenti che hanno portato il Ministero dello Sviluppo Economico a suggerire una joint-venture fra il proponente e le Aziende GDFI e Acea, tale imprescindibile approfondimento preliminare a tutt'oggi non è stato effettuato.

Tale mancanza istruttoria è di inaudita gravità perché si sottopone a rischio di incidente rilevante la popolazione intera di un comprensorio di circa 90.000 abitanti.

Eppure il Ministero a fronte di altra società che avrebbe effettuato tali verifiche ha preferito l'attuale proponente.

Il difetto di istruttoria e quindi la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 è gravissima ed inficia in radice il decreto del Ministro.

XI - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DEI PRESUPPOSTI- VIOLAZIONE D.LGS N. 152/2006.

Anche da un punto di vista soggettivo, non si comprende il perché solo la Gas Plus Storage srl ha presentato l'istanza di compatibilità, ove si consideri che il Ministero aveva imposto una Joint-Venture.

Trattandosi poi di una srl con un modesto capitale sociale è impossibilitata obiettivamente ad eseguire indefettibili accertamenti come la predetta indagine 3D.

La ditta in questione non poteva presentare la domanda in oggetto, non solo perché non legittimata, ma anche perché priva di idonee garanzie tecnico- economico finanziario.

Si formula espressa riserva di motivi aggiunti all'esito della conoscenza degli atti relativi.

XII - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DEI PRESUPPOSTI- PERPLESSITA'- ARBITRARIETA'-SVIAMENTO.

La superficialità del procedimento seguito, dovuta alla mancanza di una doverosa e rigorosa istruttoria tecnica, è dimostrata dallo stesso decreto ministeriale impugnato, il quale ha imposto una miriade di prescrizioni, per la precisione 50.

E' evidente che tale decreto non può considerarsi un parere favorevole.

Basterà considerare che:

- il Rapporto Preliminare di Sicurezza è assolutamente carente;
- il progetto della Gas Plus Storage s.r.l. esaminato e validato dal CTR - con determinazioni del 18 dicembre 2012 -, opera una incredibile inversione di luoghi: Porto d'Ascoli con la località Sentina, ciò implica che ai fini statistici l'area circostante la centrale risulta pressoché disabitata; inoltre, dopo avere rilasciato il NOF, lo stesso CTR ha tentato di porre rimedio a tale colposa inversione attraverso un documento – del 07.02.2013 - redatto in forma non idonea da parte dello stesso CTR (riunione convocata in forma ridotta), e attestante un supposto trascurabile errore di valutazione toponomastica.

XIII - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DEI PRESUPPOSTI- PERPLESSITA'- ARBITRARIETA'-SVIAMENTO -

Esaminato il progetto del proponente, si ritiene che le caratteristiche dello stesso in funzione della sicurezza e della salvaguardia ambientale siano del tutto inadeguate, in violazione dell'art.2, comma 10d.

Sulla base dell'art. 3, comma 3, del D.D. 4.2.2011, nonostante l'obbligo di comunicazione al Ministero in merito alla idoneità o non idoneità a stoccaggio per giacimenti superiori ai 500MSm³, a oggi non risulta sia stata data comunicazione da parte del Concessionario (ENI) al Ministero; peraltro il paragrafo 8 – “Idoneità allo stoccaggio” - della relazione tecnica ENI n.60/06 pag.19 di 23, dell'11/4/2006, non chiarisce questo aspetto, esprimendo dati sulla permeabilità e porosità del

giacimento stesso che indicherebbero una NON idoneità allo stoccaggio, essendo largamente inferiore ai parametri minimi previsti per la riconversione.

XIV- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI in ordine alla idoneità del giacimento alla riconversione del giacimento – CARENZA DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETA’ – PERPLESSITA’ - VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL D.M. 27 MARZO 2001 – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

L’art. 13 comma 6 della legge 164/2000 impone ai titolari di concessione di coltivazione a giacimenti di idrocarburi in fase di avanzata coltivazione di fornire tutte le informazioni necessarie a stabilire se i giacimenti medesimi siano tecnicamente ed economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas.

L’art. 1 lettera d) del D.M. 27 marzo 2001 prescrive come criterio fondamentale ed imprescindibile per la idoneità alla conversione in stoccaggio di un giacimento in coltivazione da un lato la presenza di una trappola con una roccia di copertura con caratteristiche tali da garantire la tenuta idraulica verso formazioni sovrastanti, dall’altro la porosità dell’ordine, o superiore al 20% e permeabilità dell’ordine, o superiore a 20 mD.

Nel caso di specie, in virtù di quanto disposto dal richiamato art. D.M. 27 Marzo 2001, il sito non presentava il requisito di idoneità tecnica in ordine alla porosità e alla permeabilità, essendo entrambi al disotto dei criteri previsti dal richiamato art. 1.

E’ pertanto evidente che tale presupposto tecnico, alla data in cui il sito è stato ritenuto idoneo, mancava e, conseguentemente, il giacimento non può essere convertito in stoccaggio di gas. Palese, dunque, la conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del citato decreto Ministeriale.

E' evidente, dunque, come non solo manchi il requisito di idoneità costituito dalla porosità e permeabilità del giacimento, ma altresì manchi l'altro requisito indicato dall'art. 1 del citato D. M. relativamente alla roccia di copertura che non è idonea. Risulta altresì violato l'art. 2 comma 10 c) del citato D.M. laddove indica tra i criteri di selezione dei progetti che esplicita le caratteristiche del progetto nella minore entità degli investimenti a parità di prestazioni assicurate dal progetto di stoccaggio . Invero nel caso in esame il Ministero ha privilegiato la domanda della società Gas Plus con minore investimento ma con prestazioni assicurate del progetto di gran lunga inferiori ai concorrenti stimabili in ordine al 50%. Palese la violazione del citato D.M.27.03.2001.

XV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 23, 24 e 26 DEL D.LGVO N. 152/2006).

Va evidenziato ancora che, nel caso di specie, sussistono gravi violazioni del D.lgvo n. 152/2006 sotto un duplice aspetto.

In primo luogo, risultano violati i perentori termini di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Ai sensi dell'art. 26 della normativa citata, infatti, la conclusione dell'iter procedurale di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di centocinquanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Nel caso in esame il momento di presentazione dell'istanza è avvenuto in data 4.8.2010 e solo in data 14.12.2012 la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

L'obbligo per l'Amministrazione preposta di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati.

La perentorietà dei termini previsti per la conclusione del procedimento di V.I.A. è principio avallato, inoltre, da numerose pronunce giurisprudenziali (sul punto v. *T.a.r. Puglia, Bari, 1 dicembre 2008, n. 2712; T.a.r. Puglia, Bari, 10 febbraio 2011, n. 244; T.a.r. Puglia, Bari, 5 aprile 2011, n. 549; T.a.r. Puglia, Bari, 6 novembre 2012, n. 1876; T.a.r. Puglia, Bari, 15 novembre 2012, n. 1949*).

In secondo luogo, risulta violato il dettato dell'art. 23, 24 e 26 del D.lgvo n. 152/2006 sotto un duplice aspetto.

Innanzitutto il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha più volte esaminato il progetto tanto da richiedere due integrazioni documentali alla società Gas Plus Storage s.r.l.

Tali richieste di integrazione sono illegittime innanzitutto perché la prima richiesta di integrazione sarebbe intervenuta oltre il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 23 del D.lgvo n. 152/2006 e anche oltre il termine di 90 giorni indicati dall'art. 24, co. 9 del D.lgvo n. 152/2006.

La "seconda richiesta" è altresì illegittima in quanto l'art. 26, co. 3 del D.lgvo 152/2006, prevede che *"L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 24, co. 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati"*.

E' evidente, quindi, che la documentazione presentata al momento di avvio dell'istruttoria era carente e incompleta di elementi progettuali essenziali.

Il lungo lasso di tempo decorso dimostra l'eccesso di potere per sviamento dalla funzione tipica oltreché la violazione della citata normativa.

XVI- ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO, ARBITRARIETA' SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA).

Il sito prescelto per la realizzazione della centrale è un'area a forte rischio idrogeologico in quanto ubicata su depositi alluvionali e in passato è stata più volte interessata dalle esondazioni del fiume Tronto (1897-1929-1959-1976-1992-2011). Tale area è stata classificata dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Tronto in categoria E2 ("aree a rischio medio di esondazione, interessabili dalle piene con tempi di ritorno assimilabili a 200 anni"). Tale classificazione, sancita dall'Autorità di Bacino del Tronto con decreto del Segretario del 30 luglio 2009, ha ricondotto il rischio dalla fascia E3 a quella E2, permettendo la progettazione dell'impianto.

La storia insegna che detta area è una zona ad alto rischio di esondazione (come testimoniano le numerose alluvioni verificatesi con cadenza all'incirca trentennale).

Negli ultimi anni l'alveo del fiume Tronto è stato deviato dalla realizzazione di numerosi argini artificiali, che hanno alterato l'equilibrio naturale e condizionato il deflusso delle piene. Tali interventi hanno incrementato la pericolosità del suddetto

corso d'acqua tanto che lo stesso è stato catalogato nella tipologia di eventi e competenze per la Protezione Civile, D.lgs. n. 225 del 24/02/1992, nel paragrafo B, *“Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per la loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria”*.

Tale area, dunque, risulta ad alta probabilità di inondazione, in base alla direttiva sperimentale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento protezione Civile, prot. n. 839/401/20 del 19 dicembre 1995).

Vi è da segnalare inoltre che – così come indicato nell'impugnato Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 166 del 19.06.2014, alla pagina 5 – risulta ancora da acquisire l'autorizzazione relativa alla *Verifica di Compatibilità Idraulica di cui alle Norme tecniche di attuazione del P.A.I. del Fiume Tronto*.

La Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Genio Civile – nella sua veste di Autorità competente per la verifica di compatibilità idraulica, nel parere n. 45159 del 5.10.2010, fa presente che *“L'opera è ubicata in zona classificata dal vigente PAI Tronto (a seguito della modifica di cui al Decreto del Segretario Generale n.11 del 30.07.2009 come a rischio esondazione con grado di pericolosità E2 e come tale assoggettata alla disciplina delle procedure di cui all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI che provvedono alla redazione di una verifica di compatibilità idraulica da sottoporre al parere del Servizio Genio Civile in qualità di Autorità Idraulica. Tale parere deve essere acquisito prima dell'inizio delle opere, pertanto in sede di V.I.A., può non essere valutato tale aspetto, anche perché l'elaborato relativo a tale verifica, datato luglio 2010 a firma dell'Ing. William Palazzo, non è del tutto rispondente alle direttive di cui al richiamato art. 12 delle NTA e pertanto, tale valutazione, al momento, non può essere fatta”*.

Il Servizio Genio Civile della Provincia di Ascoli Piceno, inoltre, nel parere n.61819 del 23.12.2011, afferma che *“Tale nulla osta deve essere acquisito nella fase esecutiva prima dell'inizio dei lavori, perché riguarda, nel dettaglio le caratteristiche costruttive dell'opera che si andrà a realizzare”*.

Riguardo al differente ma egualmente critico problema dell'inquinamento delle falde acquifere, la documentazione prodotta dalla società Gas Plus Storage s.r.l., oltre a rappresentare in maniera poco chiara la presenza di falde acquifere a varie profondità, non chiarisce quale effettiva possibilità di loro inquinamento possa sussistere sia in fase di perforazione che di esercizio.

Inoltre, per gli interventi come quelli in oggetto di notevole importanza è il problema della “subsidenza”, cioè l’abbassamento della superficie topografica in seguito ad attività di estrazione di fluidi dal terreno. Tuttavia, nei verbali del Comitato Tecnico Regionale non vi è alcuna considerazione del fenomeno della subsidenza e l’azienda fornisce una valutazione basata di calcoli teorici estremamente sottostimati.

Non si comprende, innanzitutto, per quale motivo si sia ricorsi a dati matematici ipotetici, quando sono disponibili in rete dati reali forniti dal Ministero dell’Ambiente (satelliti ERS e ENVISAT). Invero i dati ERS e ENVISAT mostrano, viceversa, gli effetti di una subsidenza non trascurabile nel decennio 1992-2002 in corrispondenza della fase di estrazione del gas di giacimento. Tutte le superficie topografica sottintesa dal poligono del reservoir, appare affetta da evidenti fenomeni di abbassamento che in alcuni punti toccano i 12 mm/anno, nonostante essi si riferiscono al solo decennio citato, e non considerino gli anni precedenti e successivi a questo intervallo temporale. Appare, pertanto, completamente fuori scale (pochi mm) la simulazione effettuate dall’Ente incaricato della prova Teorico - modellistica se rapportato al dato reale.

Trattasi di un aspetto particolarmente grave, laddove si consideri che l’estensione del reservoir arriva a coinvolgere aree densamente abitate in quartieri estremamente popolosi della città, a est della A14.

**XVII- ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA –
ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO - VIOLAZIONE
DEI PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE E DI PRECAUZIONE –
DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL D.M.
27.03.2001.**

Come affermato nello Studio Tecnico Scientifico di TERRE.IT – Spin-off dell’Università degli Studi di Camerino - un progetto di stoccaggio gas deve essere sempre accompagnato da una campagna di acquisizione dati molto dettagliata e che

riguardi l'intera area geologica influenzata dal processo industriale tenendo conto di una serie di aspetti legati alla sicurezza, alla percezione della pubblica opinione, al rischio economico dell'impresa e al possibile impatto ambientale.

Nel caso di specie, l'analisi della documentazione progettuale ha evidenziato numerose carenze e criticità che avrebbero meritato un adeguato approfondimento allo scopo di rendere il progetto sicuro e monitorabile sia nella fase di realizzazione che nella fase di esercizio e segnatamente:

In particolare, manca un documento specifico che ne mostri la sua proiezione in superficie e l'interferenza con il territorio e con i sistemi antropici presenti nell'area.

La simulazione del comportamento dinamico del giacimento sono legate a ricostruzioni stratigrafico-strutturali 3D ricavata dalla colonna stratigrafica di un solo sondaggio, eseguito qualche decennio fa con dati raccolti per altri scopi e con tecnologie datate. Molti parametri inseriti nella modellizzazione, non provengono da analisi in sito ma da valori prelevati in bibliografia o da terreni correlati per affinità litografiche.

Nel SIA non sono riportate le successioni delle falde acquifere superficiali e l'interazione tra le stesse. Risulta omesso tutto lo studio delle caratteristiche delle falde superficiali fondamentale per capire poi la reale tenuta del deposito di stoccaggio verticale e laterale.

Nella relazione VIA si fanno riferimenti generici alla sismicità dell'area, senza accennare a meccanismi focali e soprattutto agli effetti che potrebbero determinare i ripetuti cicli di pressurizzazione e decompressione che, a regime, la gestione dell'accumulo artificiale di gas nel sottosuolo potrebbe determinare. La variazione della pressione di porosità può generare fenomeni di sismicità indotta o incrementi di sismicità.

Poco è stato detto sulla presenza di faglie, recenti nei terreni di copertura di tutta l'area interessata dal giacimento, meno ancora è stato analizzato lo stato delle fagliazioni superficiali.

Tali criticità, e tali richieste di integrazione, avanzate in sede di osservazioni dal Comune di San Benedetto e da singoli cittadini, sono state completamente disattese sia dalla Regione Marche, che dal Ministero e dalla Commissione Tecnica di VIA-VAS. Pertanto alla luce di quanto sopra esposto e di quanto più diffusamente illustrato nello studio tecnico di TERRA.IT, a cui integralmente ci si riporta, i provvedimenti che si impugnano appaiono, sotto tale profilo, viziati per difetto di istruttoria e per violazione dell'art. 1 del D.M. 17.03.2001, sopra menzionato.

Si riporta in allegato la perizia tecnica riguardante la situazione geologica del sito, sia in considerazione degli aspetti legati alla interazione con la superficie topografica, sia per le possibili conseguenze della messa in opera dell'impianto nei riguardi del sottosuolo.

Tale perizia sottolinea le seguenti problematiche immediatamente invasive:

- Presenza del giacimento riconvertito a stoccaggio a poca profondità dalla superficie topografica e in corrispondenza di un'area densamente popolata e impermeabilizzata;
- Limiti geografici del *reservoir* mai completamente chiariti dal progetto, poiché forma, dimensione e posizione dello stesso appaiono sempre parzialmente definiti nelle immagini del progetto dell'azienda proponente;
- Alta possibilità di incidente rilevante (esplosioni, incendi, ecc.) dovuta alla risalita di gas in superficie attraverso le debolezze della struttura geologica mai indagata a fondo;
- Generazione di terremoti, anche a bassa magnitudo, nell'immediato sottosuolo della città;
- Possibile generazione di terremoti di non trascurabile entità, data la posizione del possibile ipocentro;
- Fenomeni di subsidenza nel terreno dovuti a cicli di carico e scarico (2 volte l'anno!) del *reservoir* ("serbatoio"), come osservato nel decennio 1992-2002 in cui esistono dati pubblici;
- Reazioni impreviste e imprevedibili nel terreno, dovute a valori di

permeabilità e porosità della roccia scelta come reservoir, che obbligheranno il proponente a utilizzare altissimi valori di pressione di reiniezione dell'impianto;

- Presenza di vasche aperte di reflui di estrazione altamente inquinanti, in area storicamente alluvionabile (decine di episodi nel corso degli ultimi 200 anni).

Alla luce dei rilievi suesposti, appare evidente la carenza istruttoria su aspetti rilevanti ai fini della sicurezza dell'impianto: come sopra evidenziato tali criticità avrebbero dovuto essere oggetto di attento esame prima di procedere alla attivazione del giacimento e non ad una mera serie di monitoraggi o di esperimenti in sede di perforazione!

Sotto altro profilo, stante la rilevanza delle carenze rilevate e degli aspetti in ordine alla sicurezza del progetto e all'impatto eventuale sul territorio e sulle persone, è evidente la violazione del principio di precauzione.

XVIII- VIOLAZIONE DI LEGGE (R.D. N. 1265 DEL 27.7.1934, ART. 216; D.LGS. N. 334/1999, ART. 14; DIRETTIVA EUROPEA 2012/18/CE SEVESO III), ART. 13).

Alla luce delle misure relative alle distanze di sicurezza da adottare in fase di progettazione, prescritte dalla normativa vigente, in particolare fra l'impiantistica, le abitazioni e le infrastrutture presenti nelle aree prossime alla centrale, è importante sottolineare una serie di incongruenze riscontrate nel posizionamento degli impianti.

Riguardo all'ubicazione della centrale, vi è da segnalare come sia nella normativa statale che in quella comunitaria (cfr. R.D. n. 1265/34, art. 216; D.lgs. n. 334/99, art. 14; Direttiva 2012/18/CE, art. 13) si afferma che l'attività di stoccaggio del gas deve essere isolata nelle campagne e tenuta lontano dalle abitazioni, nel rispetto di opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze.

L' art. 216, del R.D. n. 1265/34, afferma, infatti, che *"Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in*

due classi. La prima classe (a cui appartengono gli impianti di stoccaggio di gas) comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni".

L' art. 14, del D.lgs. n. 334/99, afferma invece che "Per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali nonché degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, per:

a) insediamenti di stabilimenti nuovi;

b) modifiche [...];

c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione (nel caso di specie l'Autostrada A14), luoghi frequentati dal pubblico (nel caso di specie a poca distanza vi sono scuole e impianti sportivi), zone residenziali (nel caso di specie le prime abitazione sono situate ad appena 200mt.), qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante".

Per "incidente rilevante" si intende un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

Queste prescrizioni vengono ribadite anche dalla nuova Direttiva Europea 2012/18/CE (Seveso III), nell'articolo 13.

XIX- ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO, ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI).

Nel Rapporto Preliminare di Sicurezza (RPS) ed in tutto il progetto di VIA, emerge un errore macroscopico, in quanto la Zona Sentina (Riserva Naturale classificata "Sito di interesse Comunitario" e "Zona a protezione speciale") è stata invertita – così come emerge dalle distanze metriche citate nel prefato RPS – con la zona densamente abitata di Porto d'Ascoli.

Nessun componente del Comitato Tecnico Regionale ha segnalato tale evidente incongruenza ma, addirittura, la stessa è stata derubricata a mera svista topografica e quindi ininfluyente; questo però è accaduto solo dopo che alcuni componenti del CTR ne sono venuti a conoscenza dalla stampa.

In realtà tale errore è di assoluta gravità e, di fatto, ha una valenza determinata nella predisposizione delle misure di sicurezza necessarie.

Ma v'è di più.

Secondo l'art. 10 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto *“la striscia di terreno della larghezza di 30 mt per lato misurata dal piede esterno dell'argine o della sponda del canale Fosso Collettore è una fascia di tutela integrale, in cui sono vietate le nuove costruzioni e gli ampliamenti degli edifici, nonché l'accumulo e lo smaltimento di rifiuti o qualsiasi tipo di materiale che possa compromettere la sicurezza idraulica in caso di piena”*. Tuttavia secondo il progetto della società GasPlus in tale area dovrebbe passare il tracciato del metanodotto che collega la centrale alla rete nazionale!

XX- VIOLAZIONE DI LEGGE (DIRETTIVA EUROPEA 2000/60/CE; DIRETTIVA EUROPEA 2008/50/CE; D.LGS. 152/2006).

Rilevanti sono, inoltre, le violazioni di legge - sia nazionale che comunitaria - in materia di tutela ambientale e di riduzione dell'inquinamento.

La Direttiva Europea 2000/60/CE, infatti, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, persegue l'obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. La tutela prevista dalla suddetta Direttiva, abbraccia sia i corpi idrici superficiali che le condizioni delle acque sotterranee, al fine di evitare e ridurre l'inquinamento e il deterioramento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose.

Nel caso di specie, il protocollo Arpam di Ascoli Piceno n. 0040104 del 11 ottobre 2011, afferma che *“Non sono previsti scarichi idrici, né in acque superficiali né in fognatura”*, e contraddittoriamente nella stessa pagina dichiara che *“Le acque reflue civili vengono convogliate in una vasca settica, il chiarificato verrà scaricato in pubblica fognatura”*.

Nello stesso protocollo Arpam si legge, inoltre, che *“...se...l'effluente è conforme verranno scaricate nel “Fosso Collettore” insieme alle acque di seconda pioggia”*.

Ciò è inaccettabile in ragione del fatto che l'art. 10 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto sancisce che *“la striscia di terreno della larghezza di 30 mt per lato misurata dal piede esterno dell'argine o della sponda del canale Fosso Collettore è una fascia di tutela integrale, in cui sono vietate le nuove costruzioni e gli ampliamenti degli edifici, nonché l'accumulo e lo smaltimento di rifiuti o qualsiasi tipo di materiale che possa compromettere la sicurezza idraulica in caso di piena”*.

Non si comprende, inoltre, come sia ammissibile lo scarico di sostanze liquide in un corso d'acqua che attraversa una riserva naturale protetta - designata come ZPS (Zona di Protezione Speciale) e SIC (Sito di Importanza Comunitaria) – che ospita specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario, diventate ormai rarissime nel litorale marchigiano a causa della crescente antropizzazione, e che poi sfocia nel Mare Adriatico.

Riguardo alla salubrità dell'aria, lo studio dell'Università di Camerino ha evidenziato le carenze del progetto in relazione alle emissioni in atmosfera sotto il profilo della stima della concentrazione delle polveri sottili (pm 2,5-1) di anidride carbonica, di metalli pesanti e di idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) dovuti a potenziali processi di combustione incompleta del gas trattato, sia nella fase di cantierizzazione, che nella fase di perforazione, che di esercizio dell'impianto.

L'accordo di programma di cui alla DGR n. 1610 del 25.11.2011 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria, impegna la Regione Marche, la Provincia ed il Comune di San Benedetto che lo ha sottoscritto ad adottare provvedimenti urgenti atti a ridurre l'inquinamento atmosferico. Per inciso, con Delibera di Giunta n. 318 del 19.03.2012, la Regione Marche ha imposto ulteriori misure inerenti le attività produttive, nello specifico sulla combustione di biomasse (fra cui forni per pizzerie, pubblici esercizi in genere). La situazione del Comune di San Benedetto è molto critica in quanto i dati storici delle polveri sottili (PM10), come riportato dalla stessa Regione nel decreto n. 20/VAA, rilevati dalla rete di rilevamento negli anni 2003- 2008, evidenziano che il numero dei superamenti annui è intorno a 46-48 e pertanto ben al di sopra dei limiti normativi che

consentivano un massimo di 35 superamenti annui. Anche la media annua – continua la Regione – è risultata superiore al relativo VL.

Il Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto, in esecuzione dell'accordo di programma, ha emanato ordinanze dirette alla riduzione delle emissioni sia nei settori industriale e commerciale, che per gli edifici pubblici e privati del territorio comunale (Ordinanza n. 115 del 07.12.2012 – ordinanza n. 13 del 10.03.2014), sia alla limitazione del traffico (n.2 del 2/2012 integrata dalla n.100/2012). In dette ordinanze si dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali. Naturalmente per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno. Sono vietate inoltre l'utilizzazione della combustione di biomasse. Viene inoltre stabilito il divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ per le attività produttive esistenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza Sindacale. Vengono altresì introdotte limitazioni nell'orario di accensione degli impianti termici degli edifici.

Pertanto l'impianto esistente già soggiace al divieto sopradetto, di conseguenza la proposta, ed erroneamente apprezzata dalla Regione come pretesa diminuzione di emissioni dell'impianto futuro, ed il preteso affermato miglioramento, è frutto di una comparazione errata, viziata alla base.

L'ARPAM, nel contributo istruttorio del 11.10.2011, prot. n. 40104 sostiene che il contributo atmosferico attuale è stimato scarsamente significativo. Tuttavia aggiunge: è bene tuttavia far presente che la situazione della componente atmosfera è già fortemente critica senza l'intervento proposto. E' evidente che l'intero parere sotto tale aspetto appare affetto da motivazione perplessa e contraddittoria, atteso che da un lato si afferma che l'incremento è scarsamente significativo e, dall'altro, afferma che la situazione è comunque già critica senza l'intervento proposto. Nelle zone A, cui appartiene il Comune di San Benedetto, in base alla normativa vigente

e alla ratio stessa dei Piani di risanamento, dovrebbero essere ammessi unicamente interventi in materia di emissioni che dimostrino un miglioramento rispetto alla situazione ex ante. Circostanza questa non comprovata nel caso di specie come sopra detto che, viceversa, propone una incremento su una situazione esistente già definita critica..

L'art. 1, lett. d) del D.Lgs 155/2010, lett. D) impone di mantenere la qualità dell'aria laddove sia buona e migliorarla negli altri casi. E' pertanto evidente la violazione di legge nazionale ed anche della Direttiva 2008 /50CEE di cui è attuazione (Art. 2 comma 5). Poiché sono ormai note e da tutte riconosciute l'incidenza sulla salute delle polveri sottili e del biossido di carbonio, è evidente che sotto tale profilo gli atti impugnati ledono i principi generali di prevenzione e di precauzione. Quanto fin qui esposto trova inoltre conferma nelle osservazioni dell'ARPA in materia di salute pubblica del 26 marzo 2012, prot. n. 0012326, laddove si afferma: la situazione ambientale del territorio di San Benedetto del Tronto, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico e lo stato di salute dei residenti nel comune – sebbene si possa notare segni di miglioramento – appare abbastanza delicata. Sarebbe auspicabile che nel territorio fossero messi in atto solo interventi migliorativi e ridurre la contaminazione dell'aria e a rendere più rapido e stabile il progressivo miglioramento delle condizioni di salute dei residenti.

Altro aspetto critico è dato dalle valutazioni delle emissioni fuggitive, che secondo lo Studio dell'Università di Camerino avrebbe necessitato uno sviluppo più dettagliato delle analisi svolte così da dimostrare in maniera evidente come si è giunti a due dati risultati l'uno così distante dall'altro. Tali osservazioni non hanno avuto concreto e puntuale riscontro negli atti impugnati pur costituendo la tematica di queste emissioni sempre più rilevante ai fini della sicurezza e dell'impatto ambientale di questi impianti specie se si considerare. Evidente anche in questo caso la carenza di istruttoria e la violazione dei principi generali di prevenzione e di precauzione.

XXI- VIOLAZIONE DI LEGGE (D.LGS. N. 61/2011; DIRETTIVA EUROPEA 2008/114/CE).

Nonostante il nutrito numero delle violazioni e mancanze rilevate, vi è da sottolineare anche la mancata presentazione, da parte della società GasPlus, del PSO (Piano di Sicurezza dell'Operatore).

Il Piano di Sicurezza dell'Operatore, è disciplinato dal D.lgs. 11 aprile 2011, n. 61, in attuazione della Direttiva Europea 2008/114/CE denominata Direttiva ECI (European Critical Infrastructures), che stabilisce le procedure per l'individuazione e la designazione delle Infrastrutture Critiche Europee nei settori dell'energia e dei trasporti, nonché le modalità per la valutazione della sicurezza e le prescrizioni minime di protezione delle Infrastrutture Critiche Europee, in conformità a quanto disposto dalla direttiva europea che recepisce.

In virtù di quando sancito dall'allegato B del D.lgs. 11 aprile 2011, n. 61 (previsto dall'articolo 12, comma 4), il piano di sicurezza dell'operatore (PSO) identifica gli elementi che compongono l'infrastruttura critica, evidenziando per ognuno di essi le soluzioni di

sicurezza esistenti ovvero quelle che sono in via di applicazione.

Appare evidente come un'azienda che opera in un così delicato settore come quello energetico non possa prescindere dalla redazione di un importante documento la cui funzione è quella di analizzare i rischi basati sui diversi tipi di minacce più rilevanti, di individuare la vulnerabilità degli elementi e le possibili conseguenze del mancato funzionamento di ciascun elemento sulla funzionalità dell'intera infrastruttura.

Alla luce delle numerose mancanze e criticità rilevanti, il Comitato Tecnico Regionale avrebbe dovuto tutelare gli interessi, la salute e la sicurezza dei cittadini, analizzando nel dettaglio il Rapporto Preliminare di Sicurezza, rilevando le evidenti violazioni e negando il proprio Nulla Osta di Fattibilità.

Il Comitato Tecnico Regionale ha espresso il proprio parere favorevole all'impianto in oggetto ignorando osservazioni e perplessità sollevate da Enti, Associazioni e tecnici e non tenendo conto del principio di Precauzione, enucleato dal D.lgs. 152/2006, ma riconosciuto anche a livello europeo, secondo cui le Autorità competenti hanno l'obbligo di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici.

Alla luce di quanto fin qui esposto ed argomentato, si evince che il Comitato Tecnico Regionale abbia ignorato e violato non solo le leggi dello Stato italiano ma anche le Direttive dell'Unione Europea, che regolano la tipologia di impianti di cui trattasi.

In ragione delle molteplici violazioni e lacune del progetto presentato dalla soc. GasPlus Storage s.r.l. risulta illegittimo il giudizio di compatibilità ambientale espresso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. 166 del 19.06.2014.

XXII- VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90- ECCESSO DI POTERE ARBITRARIETA'. SVIAMENTO- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 7 E SS. DELLA LEGGE N. 241/90. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA, DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE, ARBITRARIETA'. SVIAMENTO. TRAVISAMENTO. VIOLAZIONE PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE.

I provvedimenti impugnati, gravemente lesivi per i ricorrenti e per l'intera cittadinanza di San Benedetto del Tronto, che subirebbe pregiudizio gravissimo irreparabile sotto vari profili, sono radicalmente illegittimi per ulteriori aspetti.

Non è stata considerata la potenzialità del comprensorio di San Benedetto del Tronto, che ha quale vocazione primaria il turismo.

Nel periodo gennaio 2013 dicembre 2013 la città ha registrato circa un milione di presenze, senza considerare il flusso turistico giornaliero.

I pareri del procedimento, sono stati immotivatamente disattesi, e/o travisati ed in ogni caso non si è mai avuto una risposta adeguata che superasse i rilievi negativi per il previsto sito di stoccaggio.

E' stato violato l'art. 24 comma 3 del dlgs n. 152/2006, in quanto le pubblicazione devono contenere una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, anche in ossequio ai principi generali di accesso alle informazioni ambientali di cui all'art. 3 sexies del d.lgs n. 152/2006 e alla convenzione di Arhus del 25.6.1998.

Il sito non è idoneo ad essere riconvertito in sito di stoccaggio per mancanza dei requisiti previsti tassativamente dal DM del 2001.

Sul detto sito non sono state effettuate verifiche concrete, essendo mancata anche la prevista sismica 3D su una superficie di 30 KMq, prevista dallo stesso Ministero dello sviluppo economico: **in definitiva allo stato non sono conosciute le caratteristiche della copertura e del reservoir.**

La società proponente non ha la capacità tecnico economica ed è un soggetto

diverso da quello originariamente previsto.

La proposta doveva essere dichiarata improcedibile per una serie di ragioni già precedentemente esposte, in riferimento ai tempi procedurali ex d.lgs n. 152/2006, violati palesemente, ed anche per la mancanza della concentrazione di esibizione della documentazione richiesta.

Le integrazioni presentate in tempi diversi - e che sostanziano addirittura una non consentita variante sostanziale - non sono state nemmeno pubblicizzate, in palese violazione dell'art. 24 comma 9 bis del d.lgs n. 152/2006.

La partecipazione degli enti locali al procedimento è stata viziata dalla mancata presenza del Comune di Montepandone al tavolo indetto dalla regione Marche. Tale Comune ha pure evidenziato la interferenza del progetto con i campi dei pozzi dell'acqua ad uso umano: tale circostanza non è stata minimamente considerata essendo stata solo travista detta ostativa motivazione.

La violazione del DM del 27.3.2001 è clamorosa, come detto, perché il sito non presenta il requisito di idoneità tecnica in ordine alla porosità e permeabilità, **essendo al di sotto dei criteri previsti dall'art. 1 del citato DM.**

Il DM prevede per la idoneità la "porosità dell'ordine o superiore al 20% e permeabilità dell'ordine o superiore a 20mD".

Nel bollettino ufficiale Idrocarburi e Georisorse anno L n. 10 viene pubblicato il comunicato del Ministero dello Sviluppo economico del 26.9.2006 nel quale si legge: **"i livelli più superficiali sono sabbiosi e separati da setti argillosi, CON UNA POROSITA' DA 12% A 14% E PERMEABILITA' VARIABILE DA 1MD A 7MD"**. Quelli più profondi, della formazione Cellino, sono costituiti da sabbie molto più fini con presenza di argilla. Il grado di argillosità caratterizzata la scarsa permeabilità di questi livelli (circa 1mD) e porosità variabile tra il 12% e il 17%".

Non è possibile dunque alcuna riconversione del sito in sito di stoccaggio di gas, con radicale illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Emerge anche una evidente contraddittorietà in quanto il giacimento Cellino è stato scartato avendo i parametri molto simili a quello ritenuto idoneo di Montepagano.

Non è stato considerato che nell'area insistono alcune faglie ad andamento appenninico e antiappenninico di una certa importanza delle quali non è stata assolutamente verificata lo stato di fatturazione, non solo in funzione di una loro sismogeneità ma anche dell'esistenza di direzioni preferenziali di risalita del gas in superficie.

Sul reservoir oltre a non esservi alcun accertamento concreto sulla tenuta del

gas.non è stata accertata la integrità dello stato argilloso.

In definitiva il difetto di istruttoria è a dir poco clamoroso.

XXIII - VIOLAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 2, DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGIO (PSAI) ADOTTATO DALL'AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME TRONTO CON DELIBERA N. 3 DEL 07.06.2007 - ECCESSO DI POTERE - OMESSA ISTRUTTORIA SU ESONDABILITA' DELL'AREA - MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DA FATTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE - CARENZA DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 5 DEL D.LGVO 152/2006 - VIOLAZIONE ART. 23, COMMA 1, L.R. 4/2012 (EX ART. 17 L.R. 4/2012).

Come evidenziato negli stessi atti della Regione e nelle relazioni tecniche depositate (DOC. N. 19) pag. 39 ss, **l'opera è ubicata all'interno di un'area sondabile classificata dal PSAI come area a rischio con grado di pericolosità E2** (aree a rischio medio di esondazione).

Per tali aree l'art. 12, comma 2, del PSAI recita: *Per le aree a rischio E 2 le eventuali trasformazioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, dovranno essere supportate da specifici studi idraulici da sottoporre al parere dell'Autorità idraulica competente che provvede a trasmettere all'autorità di bacino il parere espresso corredato dalla documentazione tecnica esaminata ai fini dell'aggiornamento del piano di bacino.*

L'autorità Idraulica competente, individuata nella Provincia di Ascoli Piceno, non ha espresso nessun parere dichiarando che "può" non essere valutata la problematica in sede di VIA essendo il parere acquisibile prima dell'inizio delle opere e, comunque, afferma che la relazione di compatibilità idraulica allegata al progetto *non è del tutto corrispondente* alle direttive di cui all'art. 12 delle NTA e quindi non è in grado di decidere. Sotto tale profilo la stessa pertanto ha dichiarato di non essere in grado di operare alcuna valutazione non essendo la documentazione prodotta sufficiente. La Regione Marche anziché procedere alla

richiesta di integrazione o di approfondimento ha soprasseduto giungendo ad affermare, contrariamente al vero, che la Provincia avrebbe espresso parere positivo. Così facendo la Regione ha violato l'art. 23 della L.R. 4/2012 (ex art. 17 L.R. 7/2004) che impone alla medesima di esprimersi, comunque, e naturalmente, su tutti gli aspetti coinvolti.

Senza entrare nei motivi tecnici che hanno portato nel 2009 alla deperimentrazione dell'area su cui insisterà l'impianto (da zona a rischio elevato E3 a zona a rischio medio E2), con la nuova codifica l'area viene inserita all'interno del limite di esondazione per piene, con tempo di ritorno assimilabile a 200 anni. Come noto il tempo di ritorno rappresenta il numero di anni che in media separa il verificarsi di due eventi di entità eguali o superiori alla soglia assegnata, mentre il rischio associato ad una certa portata è la probabilità che la portata stessa sia superata almeno una volta in un numero prefissato di anni (vita utile dell'opera).

Sul punto giova richiamare quanto affermato nello studio di TERRA.IT (DOC. N. 19) pag. 40, *per un'opera di tale dimensione ed importanza riteniamo poco corretto delegare la sicurezza dell'impianto ai risultati di modelli matematici che evidenziano il loro limite quando vengono applicati su bacini estremamente antropizzati e soprattutto non possono tener conto di fattori variabili quali lo stato di manutenzione del corso d'acqua, la debolezza dei suoi argini, la riduzione dell'infiltrazione, come pure le evidenti modifiche nelle quantità di precipitazioni violente, conseguenza dei cambiamenti climatici. Se poi si considera che l'area è già stata più volte interessata dalle esondazioni del fiume Tronto (alluvioni 1976 e 1992 e del marzo 2011), appare evidente che in sede di VIA non può non essere valutata tale pericolosità.*

..... secondo il nostro parere, comunque, la relazione di compatibilità idraulica così come allegata al progetto, è incompleta nei contenuti e non può essere considerata esaustiva della problematica.

Evidente, pertanto, sotto tale profilo l'assoluta carenza di istruttoria su elementi fondamentali ai fini della valutazione di un impatto e di un rischio importante.

Sul punto si evidenzia come il parere fornito dalla Regione sia carente poiché, stante comunque le affermazioni sulla insufficienza progettuale rappresentata, anche in sede di osservazioni dal Comune di San Benedetto con il deposito della richiamato Studio tecnico (DOC. n. 19), la Regione medesima avrebbe dovuto prenderle in considerazione, e così pure gli impugnati pareri della Commissione Tecnica Ministeriale. Sotto tale aspetto si evidenzia come la Commissione Tecnica del Ministero nei pareri impugnati e segnatamente nella relazione del 14.12.2012, n. 1125 (DOC. N. 25), non abbia preso in alcuna considerazione le osservazioni presentate sia dal Comune di San Benedetto, sia dai vari cittadini, in palese violazione dell'art. 24, comma 5, del D.Lgvo 152/06. Evidente, pertanto, la carenza di istruttoria, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.

Se poi si considera che l'eventuale allagamento dell'area e degli impianti potrebbe essere fuoriera di rischi di inquinamento ambientale per la inevitabile dispersione di sostanze inquinanti nelle acque di allagamento e di ritorno, non potrà non apparire evidente anche la violazione del principio di prevenzione e di precauzione.

E' appena il caso di rilevare che la sede fisica dell'impianto con i nuovi pozzi di immissione, con le vasche per l'accumulo di reflui di estrazione, giacciono su un'area che anche recentemente, nell'anno 1992, è stata oggetto di inondazione. Eloquente sul punto la fig. 6 della Contributo geologico (DOC. N. 33), che evidenzia come nel corso dell'alluvione del 1992, a distanza di 48 ore dall'accaduto, nell'area dell'impianto perdurava un livello di 140 cm di acqua!!.

Significativo a tal proposito anche, il **parere del Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale Ascoli Piceno del 22.09.2011**, prot. n. 7366 (DOC. N. 31), emesso successivamente alle integrazioni presentate dalla proponente, **permangono tuttavia dubbi circa le garanzie di tenuta nel tempo dell'opera e,**

quindi, l'assenza in futuro di possibili interferenze della stessa con il regime idrogeologico dell'area, caratterizzato non solo dalla presenza di falda sub affiorante, ma anche dall'esistenza di numerose falde multistrato.

XXIV- VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/50/CE DEL 21.05.2008 E DELLA D.GS 155 /2010 ART. 1 E 2 - ECCESSO DI POTERE – CARENTE ISTRUTTORIA – ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E DI PREVENZIONE – MOTIVAZIONE PERPLESSA- VIOLAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO E DEL D.LGVO 4/08/1999 N. 351 .

A) Lo studio dell'Università di Camerino (DOC. N. 19) ha evidenziato - pag. 27 e ss - le carenze del progetto **in relazione alle emissioni in atmosfera** sotto il profilo della stima della concentrazione delle polveri sottili (pm 2,5-1) di anidride carbonica, di metalli pesanti e di idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) dovuti a potenziali processi di combustione incompleta del gas trattato, sia nella fase di cantierizzazione, che nella fase di perforazione, che di esercizio dell'impianto.

Tale carenza appare particolarmente rilevante, se si considera che sia il Comune di San Benedetto che il Comune di Monteprandone, ai fini dell'inquinamento atmosferico sono classificati in ZONA A dalla DGR MARCHE n. 143 del 12.01.2010 "piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, articoli 8 e 9".

La zona A viene definita a pag. 136 della richiamata DGR: *ZONA A: Zona Unica regionale nella quale il livello del PM10 e del biossido di azoto, comporta il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme: INTERO TERRITORIO DEI COMUNI ELENCATI distinti per provincia nella seguente Tabella.*

L'accordo di programma di cui alla DGR n. 1610 del 25.11.2011 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria, impegna la Regione Marche, la Provincia ed il Comune di San Benedetto che lo ha sottoscritto ad adottare provvedimenti urgenti atti a ridurre l'inquinamento atmosferico. Per inciso, con Delibera di Giunta n. 318 del 19.03.2012, la Regione Marche ha imposto ulteriori misure inerenti le attività produttive, nello specifico sulla combustione di biomasse (fra cui forni per pizzerie, pubblici esercizi in genere). La situazione del Comune di San Benedetto è molto critica in quanto i dati storici delle polveri sottili (PM10), come riportato dalla stessa Regione nel decreto n. 20/VAA (DOC. N. 26), pag. 30, rilevati dalla rete di rilevamento negli anni 2003- 2008, evidenziano che il numero dei superamenti annui è intorno a 46-48 e pertanto ben al di sopra dei limiti normativi che consentivano un massimo di 35 superamenti annui. Anche la media annua – continua la Regione – è risultata superiore al relativo VL.

Il Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto, in esecuzione dell'accordo di programma, ha emanato ordinanze dirette alla riduzione delle emissioni sia nei settori industriale e commerciale, che per gli edifici pubblici e privati del territorio comunale (Ordinanza n. 115 del 07.12.2012 – ordinanza n. 13 del 10.03.2014), sia alla limitazione del traffico (n.2 del 2/2012 integrata dalla n.100/2012) (DOC. N. 34). In dette ordinanze si dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali. Naturalmente per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno. Sono vietate inoltre l'utilizzazione della combustione di biomasse. Viene inoltre stabilito il divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ per le attività produttive esistenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza Sindacale. Vengono altresì introdotte

limitazione nell'orario di accensione degli impianti termici degli edifici. Analoghe prescrizioni sono state adottate dal Comune di Monteprandone.

Pertanto l'impianto esistente già soggiace al divieto sopradetto, di conseguenza la proposta, ed erroneamente apprezzata dalla Regione come pretesa diminuzione di emissioni dell'impianto futuro, ed il preteso affermato miglioramento, è frutto di una comparazione errata, viziata alla base.

Nessun preteso miglioramento comporta il nuovo impianto se si parte dal dato che già il vecchio, non dovrebbe operare ad olio, secondo il divieto sopra richiamato. E' evidente, sotto tale profilo, l'errata valutazione su un presupposto di fatto operata sia dalla Regione e per quanto è dato di sapere, anche dalla CT VIA _VAS. Senza contare , infine che l'impianto esistente cesserà la sua attività nel 2014 e quindi di per sé si avrebbe un miglioramento . E ' evidente quindi la illogicità e contraddittorietà manifesta di cui appaiono viziati i provvedimenti impugnati laddove sostengono anche un preteso miglioramento rispetto alla situazione ante operam.

L'ARPAM, nel contributo istruttorio del 11.10.2011, prot. n. 40104 (DOC. N. 35), sostiene che il contributo atmosferico attuale è stimato scarsamente significativo. Tuttavia aggiunge: *è bene tuttavia far presente che la situazione della componente atmosfera è già fortemente critica senza l'intervento proposto.* E' evidente che l'intero parere sotto tale aspetto appare affetto da motivazione perplessa e contraddittoria, atteso che da un lato si afferma che l'incremento è scarsamente significativo e, dall'altro, afferma che la situazione è comunque già critica senza l'intervento proposto. Gli è che, in realtà, nelle zone A, cui appartiene il Comune di San Benedetto ed anche il Comune di Monteprandone , in base alla normativa vigente e alla ratio stessa dei Piani di risanamento, dovrebbero essere ammessi unicamente interventi in materia di emissioni che dimostrino un miglioramento

rispetto alla situazione ex ante. Circostanza questa non comprovata nel caso di specie come sopra detto che, viceversa, propone una incremento su una situazione esistente già definita critica..

L'art. 1, lett. d) del D.Lgs 155/2010, lett. D) impone di *mantenere la qualità dell'aria laddove sia buona e migliorarla negli altri casi*. E' pertanto evidente la violazione di legge nazionale ed anche della Direttiva 2008 /50CEE di cui è attuazione (Art. 2 comma 5). Poiché sono ormai note e da tutte riconosciute l'incidenza sulla salute delle polveri sottili e del biossido di carbonio, è evidente che sotto tale profilo gli atti impugnati ledono i principi generali di prevenzione e di precauzione. Tanto trova inoltre conferma nelle osservazioni dell'ARPA in materia di salute pubblica del 26 marzo 2012, prot. n. 0012326 (DOC. N. 36), laddove si afferma: *la situazione ambientale del territorio di San Benedetto del Tronto, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico e lo stato di salute dei residenti nel comune – sebbene si possa notare segni di miglioramento – appare abbastanza delicata. Sarebbe auspicabile che nel territorio fossero messi in atto solo interventi migliorativi e ridurre la contaminazione dell'aria e a rendere più rapido e stabile il progressivo miglioramento delle condizioni di salute dei residenti.*

B) Altro aspetto critico è dato dalle valutazioni delle **emissioni fuggitive**, che secondo lo Studio dell'Università di Camerino avrebbe necessitato *uno sviluppo più dettagliato delle analisi svolte così da dimostrare in maniera evidente come si è giunti a due dati risultati l'uno così distante dall'altro*. Tali osservazioni non hanno avuto concreto e puntuale riscontro negli atti impugnati pur costituendo la tematica di queste emissioni sempre più rilevante ai fini della sicurezza e dell'impatto ambientale di questi impianti specie se si considerare. Evidente anche in questo caso la carenza di istruttoria e la violazione dei principi generali di prevenzione e di precauzione.

**XXV- ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA
ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO -
VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA RETE NATURA 2000.**

L'opera è localizzata in un'area distanza circa 2 km da due siti della Rete Natura 2000 quasi del tutto coincidenti:

SIC IT 5340001- Litorale Porto D'Ascoli

ZPS IT 5340022 Litorale di Porto D'Ascoli La Sentina.

La loro superficie si sovrappone parzialmente, oltre che alla Riserva Naturale Regionale della Sentina, anche all'IBA 087, nonché all'Arca Floristica "laghetti di Porto D'Ascoli".

Le acque meteoriche di dilavamento sono raccolte da rete fognaria e scaricate nel canale artificiale FOSSO COLLETORE a nord, ed in un canale minore ad est. Il Fosso Collettore corre lungo il confine Nord della Riserva Sentina prima di arrivare al mare, quindi sarebbe opportuno valutare gli eventuali impatti dell'azione sulla componente biotica presente nella Riserva. Evidente la carenza di istruttoria sul punto e la violazione della normativa di settore che impone, attraverso la valutazione di incidenza, l'accertamento dei relativi impatti.

**XXVI - VIOLAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 2-3-4 DELLA LEGGE
QUADRO SUL RUMORE N. 447/1995- DCPM 14 NOVEMBRE 1997 -
VIOLAZIONE DELL'ART. VIOLAZIONE DELLA DGR MARCHE N. 896
DEL 26.04.2003 - VIOLAZIONE DELL'ART. 4, LETT. B) DEL D.LGVO
152/06 - OMESSA ED INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE
DELL'ART. 3 TER DEL D.LGVO 152/2006 - VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E PREVENZIONE.**

L'Art. 8 (Disposizioni in materia di impatto acustico), comma 4, della Legge del 26 ottobre 1995, n. 447, dispone: "*Le domande per il rilascio di concessioni edilizie*

relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico".

- La L.R. 14.11.2001, n. 28 (Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico), all'Art. 5 ha previsto *"1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio atto: a) i principi e i criteri direttivi per la classificazione acustica del territorio comunale; b) i criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge 447/1995, nonché le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni edilizie o di provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività".* All'Art. 9 (Nuovi impianti ed infrastrutture) prescrive: *"1. I titolari di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale e dei progetti o delle opere di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge 447/ 1995 presentano al Comune, ai fini del rilascio delle previste licenze, autorizzazioni e nulla osta, una apposita valutazione di impatto acustico o una valutazione previsionale del clima acustico secondo le modalità stabilite con gli atti regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della presente legge; [...] 3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità".*
- La DGR Marche nr. 896 del 24/06/2003 ha provveduto ad emanare i "Criteri e Linee Guida di cui: all'art.5, comma 1, punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), all'art. 12, comma 1, all'art.20, comma 2, della legge regionale 14 novembre

2001, n. 28", ove si prescrive: "5.3 Documentazione di previsione di impatto acustico - I soggetti titolari dei progetti o delle opere di seguito indicate, unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 n. 3806 e dell'art. 1, commi 6-14 della legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati, presentano al Comune di competenza, la Relazione Previsionale di Impatto Acustico di cui all'art. 8 commi 2 e 4 della legge 26.10.1995, n. 447.

Opere soggette a Relazione Previsionale di Impatto Acustico:

1. realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale e delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale".

Lo studio dell'Università di Camerino (DOC. N. 19) a pag. 47 e ss), evidenzia come il quadro di riferimento ambientale (rif. A/14) focalizzata sulle analisi eseguite allo scopo di definire il clima acustico ante operam riassunte nel paragrafo 1.8.6 (e relativi sottoparagrafi del QFR) presenti numerose carenze, sia in ordine alla metodologia implementata nel modello previsionale (es. dati di imput, assunzioni fatte, non si comprende se siano stati considerati anche il traffico indotto nelle fasi di perforazione, fasce stradali), **sia nella campagna di rilievo fonometrico tesa a stabilire il clima acustico vigente.** Per ciascuna postazione, invero, sono stati eseguiti un rilievo notturno ed uno diurno che, per le ragioni diffusamente illustrate nell'elaborato da intendersi qui integralmente trascritto, non possono dirsi rappresentative e significative. Inoltre l'esposizione dei risultati non riporta in maniera esplicita quale tra gli indicatori è stato scelto come rappresentativo del clima acustico di ciascuna postazione. La metodologia esposta in modo carente nel paragrafo 7.1, non consente di valutare in modo adeguato l'attendibilità dei risultati. ... Dai risultati forniti dalla ditta sembra che tutti i

ricettori esaminati a livello di immissione post operam sia determinato dal solo impianto di trivellazione, senza tener conto del rumore ambientale ante operam (sia in fase di perforazione (pag. 57) che in fase di esercizio (pag. 58). Tanto che addirittura ricorrono contraddizioni tra i risultati post operam e quelli ante operam (vedasi pag. 57 del richiamato studio laddove la fase di trivellazione porterebbe un dato più basso rispetto a quello ante operam e pag. 58)

Risultano così violati sia la normativa nazionale, che regionale sopra richiamate, sia la DGR 896/03 che puntualmente prescrive in maniera tassativa il contenuto della relazione previsionale, e che nel caso di specie, come diffusamente e puntualmente descritto a pag. 53-57 della relazione tecnica dell'Università di Camerino (DOC. N. 19), da intendersi qui trascritta, è carente. E' evidente, pertanto, da un lato, la assoluta carenza di istruttoria sul punto, in ordine ad un elemento rilevante ai fini della valutazione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana (Art. 4, lett. B), D.lgvo 152/2006) e, dall'altro lato, la violazione dei principi di precauzione e di prevenzione (art. 3. Ter del D.lgvo 152/2006), posto che la normativa sulle emissioni rumorose ha come finalità quella di tutelare la salute, essendo ormai noti gli effetti che determina sulla salute umana l'esposizione al rumore.

XXVII - VIOLAZIONE DELL'ART. 19, COMMA 2, DELLA D.LGVO 334/99 - E DELL'ART. 8 DELLA L.R. MARCHE N. 18 PER OMESSA CONVOCAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL CTR CON IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DAL COMUNE DI MONTEPRANDONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - INCOMPETENZA.

L'art. 19, comma 1, del D.lgvo 334/99 recita: *fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina di cui all'art. 18 il Comitato tecnico regionale ... provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti a presentazione del rapporto*

di sicurezza ai sensi dell'art. 8 ... Il Comma 2 del medesimo articolo recita :*ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dal primo comma il Comitato è integrato d) un rappresentante del comune territorialmente competente.* **L'art. 8 della L.R. Marche 18/2004 (recante norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti D.lgvo 334/99 sul rischio industriale. Attuazione della Direttiva 96/82/CE)** recita: 1. *Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge è istituita la Commissione Tecnica Regionale sui rischi di incidente rilevante di seguito denominato Commissione costituita da 2. La Commissione è integrata da .. c) un esperto designato dal Comune Territorialmente competente.*

L'art.3 del D.lgvo 334/99 alla lett. A) recita: *ai fini del presente decreto si intende per stabilimento, tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse.*

E' evidente, pertanto, che il territorio interessato riguarda non solo il Comune di San Benedetto, ma anche il Comune di Montepandone, tanto è vero che entrambi sono indicati come Comuni interessati in tutti gli atti del procedimento. Peraltro il Comune di Montepandone risulta indicato tra i convocati del gruppo di lavoro nel verbale delle sedute del CTR del 15 novembre 2012 e del 17 ottobre 2012 .

Di conseguenza la Commissione Tecnica Regionale andava integrata ai sensi dell'art. 19 del D.lgvo 343/99 e dell'art. 8 della L.R. 18/2004, con un membro designato anche del Comune di Montepandone e andava convocato anche questi e non soltanto il delegato del Comune di San Benedetto del Tronto. E' evidente, pertanto, l'illegittimità del parere espresso dal CTR impugnato, così come la relazione del Gruppo di Lavoro e l'appendice del 07 /07/2013, e la incompetenza a decidere del CTR avendo deliberato senza la presenza del rappresentante designato dal Comune di Montepandone e così senza un apporto tecnico ritenuto essenziale

dalla stessa normativa. E', invero *principio consolidato che il vizio di composizione di organi collegiali amministrativi inficia gli atti dallo stesso deliberati nonché quelli ad essi connessi per effetto della lesione del diritto dei membri del Collegio all'esercizio dell'ufficio e del loro poteri di intervenire* (Cass. Civ. Sez. UU. 5/07/2013,n. 16885, con numerosi richiami).

XXVIII - VIOLAZIONE DELL'ART. 19 DEL D.LGVO 334/99 - VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DELLA L.R. 18/2004 - INCOMPETENZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO TIPO.

Dal verbale del CTR della riunione del 18.12.2012, emerge l'assenza del Geom. Dante Merlonghi delegato dalla Provincia di Ascoli Piceno.

Il comma 3 del citato art. 19 del D.lgvo 334/99 e il comma 3 della L.R. 18/2004, prescrivono che *per ogni componente titolare è nominato un supplente*.

Orbene dalla stampa si è appreso che il componente designato dalla Provincia, Geom. Dante Merlonghi, da tempo non sarebbe più in forza alla Provincia di Ascoli Piceno e non parteciperebbe più da tempo alle riunioni.

Al cospetto di tale circostanza è evidente che, l'aver convocato il Geom. Merlonghi anziché il supplente, previsto ai sensi della citata normativa, inficia la validità della convocazione della seduta (e della sua composizione) e conseguentemente della decisione assunta ed impugnata.

XXIX - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5, DEL D.LGVO 152/2012- ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO - OMESSA ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 216 DEL R.D. 27 LUGLIO 1934 DN. 1265 - OMESSA E CONTRADDITTORIA

MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PREVENZIONE E DI PRECAUZIONE.

Come evidenziato in fatto, in data 13.06.2012 la Direzione Generale del Ministero trasmetteva al presidente della Commissione Tecnica di verifica Ambientale VAS Osservazione del sig. D’Ascanio Vittorio (DOC. N. 40) evidenziando che *in tali note viene, tra l’altro, rappresentata la presenza, nella documentazione presentata dalla Società, di numerose incongruenze relativamente alla localizzazione territoriale dell’intervento.*

Ed invero qui di seguito si riportano i dati indicati dalla Gas Plus e quelli reali.

DATO GASPLUS

TOPONOMASTICA

Villa Laureti Villa Laureati

Località Sentina Quartiere Agraria di Porto d’Ascoli

DISTANZE

Dalla Autostrada A/14 = 150 mt.

Dalla SP 235 Salaria (ex S.S. n.4)

Porto d’Ascoli 2.000 m

53 mt.

DATO REALE

Contiguo al terrapieno

220 mt. dalla mezzeria

600 mt.

dall’abitazione più vicina e

210 mt. dal

Quartiere Fosso dei Galli

299 mt. dalla linea ferrovia Ascoli Piceno –

Portod’Ascoli

336 mt. dalle case del Quartiere Agraria

Flowline a 189 mt. dal Quartiere Fosso G.

1.500 mt.

Sentina 600m

POSIZIONE

Dal fosso collettore (corso d’acqua cat.2, distanza minima 20m) = non riportata

fosso

Contiguo al

Lo stesso sig. D’Ascanio rappresentava (DOC. N. 40) inoltre che fraz. San Giacomo di Montepandone, indicata nel RPS come avente una distanza di 3.700 mt, viceversa si trova a soli 270 mt.

Anche la pianta presente nel Rapporto preliminare di Sicurezza, Documento 102500-00-GCO-RE-00002, foglio 20 e 114. Presente anche nella notifica a pag.

16 e pag. 18 della scheda informativa sui rischi di incidente rilevante (1025000-00-gco-RE -00003- SBN) ed in tutto il progetto di VIA riporta un errore, in quanto la Zona Sentina – Riserva Naturale Classificata SIC e ZPS, è stata invertita con la zona densamente abitata di Porto D’Ascoli. Le distanze metriche citate nel predetto R.S.P. sembrano confermare questo errore. Tale errore evidenziato nelle osservazioni dai cittadini, ha valenza determinante sia con riguardo alla natura dell’attività esercitata, sia con riguardo, come vedremo, alla predisposizione di misure di sicurezza.

Invero lo stoccaggio di gas rientra nelle industrie nocive di prima classe ai sensi del D.M. 5/09/1994, che in forza dell’art. 216 del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni. E’ noto che secondo la giurisprudenza la disposizione in questione non vieta in modo assoluto che un’industria del genere sia esercitata in luogo abitato, allorchè si provi che non vi sia nocimento per la salute.

Orbene nel caso di specie l’ARPAM e l’Osservatorio Epidemiologico Ambientale delle Marche, con le osservazioni del 26 marzo 2012, prot. n. 0012326 (DOC. N. 36) ha evidenziato, tra l’altro, *la situazione ambientale soprattutto del territorio di San Benedetto del Tronto per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico e lo stato di salute dei residenti nel comune – sebbene si possano notare segni di miglioramento – appare abbastanza delicata. Sarebbe auspicabile che nel territorio in esame fossero messi in atto solo interventi migliorativi e ridurre la contaminazione dell’aria e a rendere più rapido e stabile il progressivo miglioramento delle condizioni di salute dei residenti. Non è possibile effettuare una valutazione completa sui possibili rischi di salute pubblica mancando anche i dati relativi sulla popolazione potenzialmente esposta ...*

In merito alla sicurezza dell'impianto la stessa ARPAM rileva *La situazione geologico strutturale del sottosuolo lascia molti dubbi sulla reale tenuta del giacimento; in letteratura i ben noti rischi di migrazione del gas in superficie e conseguente pericolo ai incidente rilevante Mancano, a nostro avviso, tuttavia dati certi e l'assicurazione che non si possano avere nel tempo ad impianto di stoccaggio in funzione fuoriuscite di gas dal sottosuolo.*

Ma tali inequivocabili risultanze istruttorie sono state completamente ignorate sia dalla Regione Marche nell'espressione del proprio parere che ha operato meri rimandi al parere della Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione incidenti o al parere del MISE, sia dalla Commissione Ministeriale di VIA, sia, come vedremo, anche dal CTR che le ha derubricate a mere sviste topografiche. Evidente pertanto la violazione dell'art. 24, comma 5, del D.Lgvo 152/2006, per non avere dato conto alcuno, né negli atti della Regione, né negli atti della Commissione di VIA, della puntuale osservazione presenta e del conseguente vizio di difetto di istruttoria, carente motivazione. Inoltre palese è la violazione dell'art. 216 sopra menzionato e la omessa e contraddittoria motivazione in ordine ai rilievi operati dalla'ARPAM e palese la violazione dei principi di precauzione e prevenzione che avrebbero dovuto indurre a negare il parere di compatibilità ambientale per un impianto che si svolge sotto e vicino ad un centro densamente abitato, e per il quale permangono dubbi in relazione ai pericoli per la popolazione residente.

XXX- VIOLAZIONE DELL'ART. 25 DEL D.LGVO 152/2006 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DELLA LEGGE 334/99 art. 14 E DELLA RELATIVA DIRETTIVA SEVESO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PREVENZIONE E DI PRECAUZIONE.

Le osservazioni dei cittadini sopra riportate, evidenziavano che nel rapporto preliminare di sicurezza foglio 20 presenta anche nella notifica a pag. 6 e 18 della

scheda informativa sui rischi di incidente rilevante e in tutto il progetto di VIA manifesta un errore macroscopico in quanto la Zona Sentina – Riserva Naturale classificata SIC e ZPS, è stata invertita con la zona densamente abitata di Porto d'Ascoli e le distanze metriche citate nel predetto RPS confermano questo errore.

Il comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendio e il Gruppo di Lavoro non ha in prima istanza esaminato tale precisa osservazione e nella seduta del 18 dicembre 2012 ha approvato la relazione del Gruppo di Lavoro che non contiene alcun riferimento a tale osservazioni e alle problematiche evidenziate ed ha rilasciato il relativo parere positivo al nulla osta di fattibilità (NOF)(.

Successivamente vi è stata una seduta del gruppo di lavoro a cui partecipavano unicamente 4 componenti, compreso il Coordinatore, su 7 componenti nominati, riunitasi, come emerge dalla verbale (DOC. N.), *in esito ad una richiesta avanzata dal sig. Direttore Regionale con nota prot. n. 611 del 31.01.2012 (non conosciuta)* che ha derubricato tali errate indicazione in mere sviste toponomastiche e quindi ininfluenti . In realtà tale errore è determinante ai fini della predisposizione delle misure di sicurezza necessarie . Sul punto si richiama l'art. 14 del D.LGs 334/99 : *per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto , requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale , con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali nonché degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze per:..... C) nuovi insediamenti o infrastrutture agli stabilimenti esistenti quali ad esempio vie di comunicazioni luoghi frequentati dal pubblico zone residenziali qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante .* Orbene è **appena il caso di rilevare che l'impianto de quo si trova vicinissimo alla Autostrada A14**

e a poca distanza di scuole ed impianti sportivi nonché ad abitazioni .Evidente, pertanto ,l'errore sul un presupposto di fatto rilevante quale la distanza dalle vie di comunicazione e dai centri abitati nonché la carenza di istruttoria di cui sono viziati gli atti impugnati, ed in particolare il parere positivo rilasciato dal CTR Marche e la appendice del Gruppo di lavoro successiva(DOC.N. 21 BIS).

XXXI - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA PER NON AVERE CONSIDERATO L'EVENTO DEL FLASH FIRE . CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL D.M.9.05.2001 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PREVENZIONE E PRECAUZIONE

A pag . 47 del Rapporto di Sicurezza la ditta proponente nell'ipotizzare il verificarsi di incidenti , considera :

- a) Come soglia al di sotto della quale l'ipotizzato incidente rilevante viene considerato non credibile viene indicata dalla gas Plus a 10 alla meno 6 .
- b) Nel caso di perdite solo quella di tipo verticale e non anche quella orizzontale .
- c) esclusivamente incidenti parziali che riguardino solo il 10% della sezione delle tubazioni

La prima delle scelte comporta che l'evento FLASH FIRE , cioè l'accensione istantanea di vapori di gas dispersi nell'ambiente venga del tutto ignorato a causa della sua frequenza di accadimento inferiore a 10 alla meno 6.

La scelta sub b), ovvero considerare solo perdite verticali delle tubazioni fa si che la distanza sul piano orizzontale dal punto di rilascio sia molto minore rispetto alla distanza che bisognerebbe rispettare laddove in maniera cautelare si prendessero a riferimento anche perdite orizzontali .

La scelta sub c) fa sì che le quantità di gas considerate in caso di incidente , siano relativamente piccole forse troppo piccole , contro ogni principio di prevenzione e di precauzione .

Il connubio di queste tre opzioni fa sì che, **nell'impianto de quo la distanza massima che viene raggiunta negli incidenti rilevanti esaminati non va oltre i 50 mt. E , quindi gli inviluppi di danno sono quasi del tutto interni all'area della centrale .**

La irragionevolezza delle scelte operate dal progetto in esame emerge in tutta evidenza solo che si abbia riguardo alla soglia di frequenza di accadimento (o probabilità dell'evento) gli incidenti possibili debbano essere considerati non credibili . Eloquente sul punto la tabella 3b del D.M. 09.05.2001 che espressamente considera anche gli eventi con probabilità di accadimento inferiore alla 10 meno 6. Pertanto tali eventi anche se potenziali **debbono comunque essere considerati indipendentemente dalla probabilità di accadimento** .Diversamente le immediate vicinanze di un impianto soggetto ad incidenti rilevanti , diventano compatibili anche con edifici ai quali il citato D.M. 09.05.2001 assegna viceversa la massima protezione , ovvero a quelli di categoria A e B , nelle quali si trovano compresi edifici come ospedali e scuole , edifici presenti anche nel caso di specie .Orbene avendo tuttavia il progetto in esame escluso a priori del tutto gli incidenti con probabilità di accadimento inferiore a 10 alla meno 6 , la ditta proponente non è tenuta a rispettare il vincolo imposto dalla prima riga della richiamata tabella 3b del D.M. 09.05.2001 . Evidente la illogicità e la contraddittorietà manifesta nonché la violazione dei principi generali che presiedono la materia enucleati nel citato D.M. 09.05.2001 ed evidente la lesione del principio di precauzione e di prevenzione . Invero così operando vengono considerati gli inviluppi di danno all'interno dell'area di centrale e non quelli esterni e non viene così considerato l'evento Flash Fire .

XXXII- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DEI PRESUPPOSTI - ILLOCIGITA' E CONTRADITTORIETA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 - VIOLAZIONE DEL D.LGVO 152 DEL 2006 E DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI V.I.A.- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PREVENZIONE E DI PRECAUZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 TER E 24 COMMA 3 LETT. D) DEL D.LGVO 152/2006

Manca nel procedimento in esame l'indagine 3D da allegare al progetto al fine di conoscere dettagliatamente il giacimento in questione e verificare le criticità strutturali, in particolare la situazione geologica del sottosuolo che, secondo la letteratura scientifica sull'argomento deve essere perfettamente conosciuta. Nonostante sia stato inserito tra i criteri che hanno portato il Ministero dello Sviluppo Economico a suggerire la joint venture fra il proponente e le Aziende GDFI e ACEA¹, tale imprescindibile approfondimento preliminare a tutt'oggi non è stato effettuato. Palese il difetto di istruttoria su un elemento conoscitivo fondamentale ai fini della valutazione del rischio di incidente rilevante esponendo così una popolazione di ben 90.000 abitanti a rischi non noti. Peraltro il Ministero dello Sviluppo Economico a fronte di altra società che avrebbe effettuato tali verifiche ha preferito l'attuale proponente.

Palese il difetto di istruttoria, la violazione dell'art. 22 comma 3 lett. D) del D.lgvo 152/2006 che richiede l'indicazione puntuale dei dati necessari per individuare gli impatti, palese la violazione dell'art. 3 della L. 241/90 l' illogicità e la contraddizione manifesta di cui sono inficiati gli atti impugnati che da un lato pretendono una joint venture per garantire economicamente anche detto studio e

¹ Gaz de France è l'unica che prevede correttamente l'esecuzione di una sismica 3D prima di iniziare ogni attività di sviluppo (nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.12.2007 prot. 0020711 – DOC.N. 32) – impegno specifico assunto dalla società GAS PLUS Storage e GDF e ACEA sprl (...a acquisizione di sismica 3D su una superficie di 30 kmq ..{ DOC. N. 43)

dall'altro lato , scartano la ditta che tale studio proponeva ; palese il difetto di istruttoria e la violazione dei principi di precauzione e prevenzione che richiedono una prevenzione anticipatoria del rischio che passa inevitabilmente per una conoscenza approfondita del giacimento .

XXXIII- VIOLAZIONE DEL PEAR MARCHE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO –

l'Impianto di cui è causa risulta incompatibile con il PEAR della Regione Marche e con la sua ratio legis .Il Piano è in corso di revisione e nella bozza del 4 .11. 2013 pubblicata sul sito della regione Marche si apprende che si ritengono sufficienti gli impianti già realizzati ai fini della sicurezza di approvvigionamento e comunque in ogni caso si indica che gli impianti devono essere realizzati in contesti poco antropizzati ed in zone compatibili escludendo le zone a vocazione turistica quali sicuramente quello dei San Benedetto . Il Ministero pertanto ha violato e disapplicato un piano di competenza regionale . Tale violazione inficia in radice il decreto di compatibilità ambientale impugnato .

XXXIV - VIOLAZIONE DEL D.LGS N. 61/2001 E DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2008/114/CE. – CARENZA DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

Manca inoltre anche il Piano di Sicurezza dell'Operatore previsto e disciplinato dal D.lgs 11 aprile 2011 n. 61 in attuazione della Direttiva Europea 2008/114/CE denominata Direttiva ECI che stabilisce le procedure per la individuazione e la designazione delle infrastrutture Critiche Europee nei settori dell'Energia e dei trasporti , nonché le modalità per la valutazione della sicurezza e le prescrizioni minime di protezione delle Infrastrutture Critiche Europee in conformità a quanto disposto dalla normativa europea.

IN virtù di quanto sancito dall'allegato B del D.lgs 11 aprile 2011 n. 61 (previsto art. 12 comma 4) il Piano di sicurezza dell'operatore identifica gli elementi che

compongono l'infrastruttura critica , evidenziato per ognuno di essi le soluzioni di sicurezza esistenti ovvero quelle che sono in via di applicazione . Il Comitato Tecnico Regionale ,pertanto, anche alla luce delle numerose mancanze e criticità rilevate, avrebbe dovuto tutelare gli interessi , la salute e la sicurezza dei cittadini , analizzando nei dettagli il Rapporto Preliminare di Sicurezza rilevando le evidenti e violazione e dando parere negativo . Palese quindi la violazione del principio generale di precauzione in materia ambientale previsto già nel trattato europeo e che impone alla Autorità competenti l'obbligo di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica la sicurezza e l'ambiente facendo prevalere l'esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici coinvolti . Ne consegue la illegittimità sia del parere positivo del CTR sia il giudizio di compatibilità ambientale espresso dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 166 del 19.06.2014 oggetto di impugnazione .

**XXXV -VIOLAZIONE DELL' ART .23 DELLE NTA DEL PPAR
MARCHE - OMESSA MOTIVAZIONE - ILLOGICITA' E
CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA**

Con nota del 3 ottobre 2011 prot. n. 160991 si legge nel parere finale del MICAB la Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici delle Marche trasmetteva il proprio parere nella quale si legge :*il sito della centrale di San Benedetto ricade secondo la TAV 7 in aree alte percettività visiva in ambiti annessi alle infrastrutture a maggiore intensità di traffico aree V dove secondo l'art. 23 delle NTA del PPAR Marche deve attuata una politica di salvaguardia quali promozione e valorizzazione delle visuali panoramiche dei luoghi di osservazione puntuali e lineari . A tal proposito si segnala si ritiene doveroso segnalare che l'area prescelta per la realizzazione dell'impianto pur occupando una parte del territorio libera da vincoli paesaggistici o monumentali è circondata da un ambito ricco di emergenze*

Seguivano integrazioni documentali da parte della ditta proponente e su queste con successiva nota la Soprintendenza per i Beni architettonici delle Marche del 05.09.2012 affermava *Si esprime perplessità per la visuale dall'asse stradale prossimo all'area prescelta in quanto il complesso si propone a distanza ravvicinata da punti di visti consecutivi in merito a quest'ultima osservazione dovranno essere adottate ulteriori misure che possano mitigare la presenza dell'impianto .*

Con successiva nota del 15.10.2012 prot. n. 16575 la Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici delle Marche affermava : *il sito previsto per la realizzazione del complesso è prossimo alla costa (esterno all'area di cui alla rt. 142 lett. A) e alla foce del Fiume Tronto (esterno alla fascia di cui alla lett. C)) tra le due emergenze a margine lungo il mare è presente la riserva naturale Regionale Sentina con l'asse dei casali naturali ottocenteschi di proprietà del Comune di Ascoli Piceno ,. Altro Casale , con annessa torre di avvistamento sorge nell'arenile in prossimità della battigia , in area di eccezionale interesse botanico-vegetazionale , da cui risulta visibile , come emerge dalla carte della intervisibilità dell'impianto la candela (Documenti integrativi prot. MI 12DU/MV del 18.07.2012) .L'area è visibile nel suo complesso dall'autostrada A14 che si snoda nelle immediate vicinanze ; La presenza della candela data l'altezza è rilevabile da gran parte del territorio tra il fiume Tronto a sud ed il torrente Ragnola a Nord ma non costituisce elemento di elevato impatto paesaggistico.*

Sulla base di tali premesse rilasciava parere positivo nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito elencate : *1 si prevede una maggiore schermatura della " candela " in particolare modo dal vicino asse autostradale importante punto di vista lineare .*

Da quanto sopra appare evidente il difetto di motivazione e la contraddittorietà della parere rilasciato dalla Soprintendenza e dal conseguente parere espresso dal MICAB . Invero non è dato di conoscere quale sia l'iter motivazionale che dopo avere affermato il valore dell'area di alta percettività visiva e la conseguente necessità di tutela richiesta anche dal PPAR Marche abbia affermato che la "candela" che rimane accesa notte e giorno e che ha un'altezza di svariati metri – *non costituisce elemento di elevato impatto paesaggistico !.*

Per poi rilasciare parere positivo condizionato al rispetto della rigoroso adempimento della seguente prescrizione di maggiore schermatura .

Evidente sotto tale profilo la illogicità e contraddittorietà manifesta del parere espresso dalla Soprintendenza del Beni architettonici e paesaggistici delle Marche e del conseguente parere positivo espresso dal MICAB del 14 .01.2013.

._Per costante giurisprudenza in sede di esame dell'istanza di autorizzazione paesaggistica , l'autorità delegata o sub delegata deve manifestare piena consapevolezza delle opere , valutandone esse – anche per la loro visibilità – comportino una progressiva ulteriore compromissione dell'area protetta ; - Deve valutare seconda dei casi , il particolare pregio dell'area e l'esigenza di evitare l'antropizzazione o alterazioni per la fauna e la flora ; - deve motivare l'autorizzazione in modo tale che emerga l'apprezzamento di tutte le rilevanti circostanza di fatto e la non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulle previsione di una valore in conflitto diverso da quello tutelato in via primaria (Consiglio di Stato Sez VI 3 dicembre 2004 n. 7852)

XXXVI VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 3 E 4 B) – MANCATA VALUTAZIONE DEI COSTI E BENEFICI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOSTENIBILITA' DELL'INTERVENTO –

Come evidenziato a pag. 64 dello Studio di TERRE .It srl (DOC.N. 19) *nello studio di impatto ambientale non sia presente una vera e propria analisi costi/ benefici del progetto che metta in gioco l'eventuale depauperamento di un mabito perturbano e di una città , che da tempo incentra un tassello importante della propria economia nel turismo balneare , sempre più dipendente dalla qualità dei passaggi che costellano il centro . L'UNICAM pertanto indicava la necessità di stimare gli effetti socio- economici in relazione all'insediamento anche in considerazione, in caso negativo, delle indicazione delle misure di compensazione che potranno essere eventualmente essere messe in atto per ristabilire il precedente livello di benessere della collettività . Misure di compensazione che peraltro sono previste dalla normativa di settore . Evidente pertanto la violazione dei principi generali in materia di VIA che presuppongono un 'analisi costi / benefici del progetto in relazione agli impatti che lo stesso può comportare sulle varie matrici ambientali comprese i beni materiali ed il patrimonio culturale (art. 4 lett. B del D.lgvo 152/06 e la loro integrazione assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizione per una sviluppo sostenibile (Art. 4 lett. A del D.lgvo 152/06) .*

CONCLUSIONI

Alla stregua dei motivi svolti, si chiede all'Ecc.mo Tribunale l'accoglimento del ricorso, e per l'effetto l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed è soggetto al versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo come per legge.

Vittoria di spese e competenze del giudizio.

Salerno- San Benedetto del Tronto, li

Avv. Stefania Marchese



Avv. Oreste Agosto

